

231^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	<i>le sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):</i>	
COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO		LAURICELLA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	Pag. 7
Comunicazione riguardante eccezione del segreto di Stato	5	TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	7
SENATO		Approvazione:	
Composizione	6	(2123) <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991:</i>	
Costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni	6	PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore	9
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	7	TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9
DISEGNI DI LEGGE		Approvazione:	
Approvazione:		(2259) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in</i>	

materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996:

PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore... Pag. 11
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11

Approvazione:

(2334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996:

PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore 12
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 12

Discussione:

(2371) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997:

PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore... 13, 14
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 13, 14
* FOLLONI (CDU) 15

Approvazione:

(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stocks di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995:

PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore 16
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16

Approvazione:

(2398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla

cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996:

DE ZULUETA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatrice Pag. 17
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 17

Approvazione:

(2443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996:

CIONI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 19
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 19

Approvazione:

(2465) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite - INTELSAT - ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995:

PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore 20
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 20

Approvazione:

(2474) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 21
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 21

Approvazione:

(2475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 23
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 23

Approvazione:

(2477) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15

dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PORCARI (AN), relatore Pag. 25

* TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 25

Approvazione:

(2479) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), f.f. relatore 26

TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 26

Approvazione:

(2480) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 27

TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 27

Approvazione:

(2481) Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRATINA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 29

TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 29

Approvazione:

(2482) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 31

TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 31

Approvazione:

(2483) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PORCARI (AN), f.f. relatore Pag. 32

TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 33

Approvazione:

(2484) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 34

TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 34

Discussione e approvazione:

(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati):

RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.), relatore 36, 39

BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 37

PORCARI (AN) 38

* TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 38

* RUSSO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 39

Seguito della discussione:

(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 40

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 42

**SALUTO AGLI OSPITI STRANIERI
PRESENTI IN TRIBUNA**

PRESIDENTE 42

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2660:**

PRESIDENTE 42

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 43

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997 ..

43

ALLEGATO**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di atti relativi 45

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 45

Annunzio di presentazione 45

Assegnazione 46

Assegnazione dei disegni di legge derivanti dallo stralcio di articoli del disegno di legge n. 2287 e nuova assegnazione del disegno di legge n. 2287 48

Nuova assegnazione Pag. 50

Presentazione di relazioni 51

Presentazione del testo degli articoli e nuova assegnazione 51

Presentazione del testo degli articoli 52

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 52

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 52

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 52

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 53

Trasmissione di documenti 53

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 54

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 54

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 55

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 55

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni . 56

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni 56, 57

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 95

Ritiro di interrogazioni 95

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Arlacchi, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Brienza, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cortiana, De Martino Francesco, Fanfani, Follieri, Lauria Michele, Leone, Manconi, Migone, Misserville, Ossicini, Passigli, Pizzinato, Taviani, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bortolotto, Carcarino, Colla, Conte, Giovanelli, Polidoro, Staniscia e Veltri, a Belluno, per sopralluogo nel parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, comunicazione riguardante eccezione del segreto di Stato

PRESIDENTE. Il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, onorevole Franco Frattini, ha inviato la seguente lettera datata 23 luglio 1997:

«Signor Presidente,

Le comunico che nella seduta del 22 luglio 1997, il Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti, ha ritenuto fondata l'opposizione del segreto di Stato effettuato nel corso del procedimento penale n. 266/97R, in ordine a taluni quesiti e richieste formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione ad una operazione antiterrorismo effettuata nel 1991. Tale opposizione è stata poi confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri,

che ne ha dato comunicazione alle Camere ed a questo Comitato con Sue lettere del 12 giugno 1997.

Mi è gradita l'occasione, signor Presidente, per confermarLe i sensi della mia più alta considerazione.

F.to FRATTINI»

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 24 luglio 1997, ha verificato non essere contestabile l'elezione dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Campania: Bertoni, Carcarino, Cimmino, Conte, Cozzolino, De Martino Guido, Demasi, De Santis, Diana Lorenzo, Donise, D'Urso, Florino, Iuliano, Lauro, Lubrano di Ricco, Mancino, Marino, Masullo, Meluzzi, Napoli Roberto, Nava, Novi, Pagano, Palumbo, Pelella, Pinto, Pontone, Reccia, Villone e Zecchino.

per la regione Toscana: Arlacchi, Baldini, Bassanini, Bettoni Brandani, Boco, Bosi, Bucciarelli, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Del Turco, Marchetti, Marri, Passigli, Pera, Petrucci, Salvato, Senese e Turini.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni

PRESIDENTE. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con ordinanza del 16 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento alla delibera del 7 maggio scorso, con cui il Senato ha qualificato come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – una dichiarazione attribuita al senatore Erminio Boso.

Con ordinanza n. 251 del 18 luglio 1997, depositata in cancelleria in pari data, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto. Ricorso e ordinanza sono stati notificati al Senato il 19 luglio scorso.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui la questione è stata deferita, tenuto conto dei precedenti casi dei quali è stata investita, ha espresso avviso favorevole alla costituzione del Senato in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Su tali conclusioni è chiamata ora a pronunciarsi l'Assemblea, con l'intesa che, se il Senato delibererà di costituirsi in giudizio, si intenderà attribuita al Presidente la facoltà di dare mandato per la difesa a uno o più avvocati del libero foro.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Approvazione del disegno di legge:

(1957) Ratifica ed esecuzione del Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Firrarello. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAURICELLA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si riporta alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2123) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre

1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *ff. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Atto della Conferenza diplomatica di revisione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Ginevra il 19 marzo 1991, nonché a quelle facoltative

di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costituente ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

b) provvedere alla definizione di costituente e di varietà;

c) determinare la possibilità di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV-*Union pour la protection des obtentions végétales*), determinando la documentazione necessaria;

d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

e) definire le ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2259) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *ff. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2334) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(2371) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EU-TELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI Riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EU-TELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «XIX riunione» con le seguenti: «XXI riunione» e le parole: «16 gennaio 1996» con le altre: «13 febbraio 1997».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «XIX riunione» con le altre: «XXI riunione» e le parole: «16 gennaio 1996» con le altre: «13 febbraio 1997».

1.1

IL GOVERNO

Invito il Governo ad illustrarlo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta di un emendamento semplicissimo che corregge il titolo del disegno di legge: in pratica si tratta di un adeguamento alle decisioni dell'ultima conferenza che si è tenuta tra le parti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 2.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX della Convenzione base.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo provvedimento che riteniamo importante nella fase di giusta accelerazione che il nostro paese ha impresso nei confronti del sistema radiotelevisivo. Questo provvedimento dovrebbe garantire maggiore pluralismo e maggiore competitività per la piattaforma satellitare italiana.

In sede di dichiarazione di voto voglio ricordare al Governo che è stato presentato, in occasione del voto del disegno di legge n. 1021, un ordine del giorno che chiede di emanare provvedimenti relativi all'installazione delle antenne. Dobbiamo avere delle regole per entrare in questo sistema: è bene che il Governo aiuti i cittadini, le famiglie italiane ad entrare nella piattaforma satellitare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, per effetto dell'emendamento testè approvato, è il seguente: Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EU-TELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI Riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stocks di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione e alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dello stesso Accordo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

DE ZULUETA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del con-

trollo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

SIONI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA *sottosegretario di stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2465) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite – INTELSAT – ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite – INTELSAT – ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite – INTELSAT – ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo INTELSAT.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2474) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447 milioni per l'anno 1997, in lire 454 milioni per l'anno 1998 e in lire 447 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2477) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Co-

munità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 366 della IV Convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2479) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2480) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere inter-

pretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2481) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995*
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BRATINA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto svolgere sinteticamente due osservazioni. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, non ancora ratificata, insieme alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, che stiamo invece per ratificare, entrambe elaborate e proposte dal Consiglio d'Europa, costituiscono una vera e propria svolta storica nel dare risposte alle questioni delle minoranze in quanto si passa, finalmente, da una ideologia a suo tempo prevalente, che era di tipo concessionista, a politiche che potremmo chiamare di tipo promozionale. Anche nel nostro Parlamento vi sono attualmente in corso alcuni importanti *iter* legislativi, sia per quanto riguarda le minoranze etniche sia per quanto riguarda le minoranze nazionali, in particolare quella slovena. Con una battuta, per non fare lunghi discorsi, direi che la Convenzione quadro ci invita a non considerare più le questioni etniche come fonti di tensioni e di conflitti ma a riconsiderare l'*et-nos* – che tradurrei linguisticamente, scrivendolo senza la lettera acca e con un trattino in mezzo, con le parole «anche noi» – come uno *status* che viene dato anche ai «noi minoritari», che devono fare parte a pieno titolo della Comunità europea. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Russo Spena*).

PRESIDENTE. Complimenti, relatore Bratina, per la sua abilità linguistica.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con la relazione del senatore Bratina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2482) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mer-

cantile fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno de-

gli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2483) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2484) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 13 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore, che invito ad illustrare anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

premessò:

che il Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce uno strumento di in-

dubbio progresso rispetto al meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione stessa poichè instaura un sistema basato interamente su organi di tipo giurisdizionale;

che esso è già stato ratificato da tutti gli altri Stati firmatari e che si attende, per la sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Senato alla ratifica della Repubblica italiana;

considerato:

che nel corso dell'esame in sede referente sono emerse in Commissione forti perplessità in ordine a taluni aspetti del nuovo sistema previsto, laddove l'imparzialità del giudizio appare inficiata dalla partecipazione del presidente della sezione e del giudice eletto a titolo dello Stato parte della controversia sia al collegio giudicante della *Chambre* che a quello della *Grande Chambre*, che rappresenta la seconda istanza nel nuovo procedimento introdotto dal Protocollo n. 11;

che tali perplessità si presentarono agli stessi negoziatori della bozza di Protocollo e che la posizione contraria dell'Italia fu più volte manifestata;

che d'altronde la stessa Commissione europea dei diritti dell'uomo il 17 gennaio 1994 espresse la convinzione che la partecipazione dei suddetti giudici alle due fasi del giudizio viola i principi dell'imparzialità del giudice e del *procès équitable*;

che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, in numerose pronunce, ha rilevato violazione dei diritti dell'uomo nei confronti di alcuni Stati aderenti alla Convenzione nei casi in cui un giudice partecipa a più gradi dello stesso procedimento;

impegna il Governo:

a sensibilizzare gli Stati parte della Convenzione affinché si giunga a modificare il punto controverso, con un successivo Protocollo aggiuntivo, in modo da realizzare quella separazione dei gradi del giudizio che costituisce un principio fondamentale di diritto interno applicato in tutti gli Stati firmatari».

9.1950.1

IL RELATORE

RUSSO SPENA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta ma vorrei brevemente illustrare l'ordine del giorno da me presentato a nome della Commissione, la quale ha discusso a fondo il Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di una ratifica molto importante perchè il Protocollo rappresenta indubbiamente uno strumento di grande progresso rispetto al meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione stessa. Detto Protocollo instaura, infatti, un sistema più garantista basato interamente su organi di tipo giurisdizionale.

Peraltro, è sorto un problema che ha animato la discussione, sono state effettuate diverse audizioni e vi è stato un vero approfondimento da parte dei commissari della Commissione affari esteri. Inoltre la Commissione giustizia ha espresso un parere molto impegnato al quale la

Commissione affari esteri ha deciso di vincolare, sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, anche il proprio parere. Il problema fondamentale che era sorto riguardava il principio costituzionale dell'imparzialità del giudice e dell'esistenza o meno, fra le strutture previste dal Protocollo, di un doppio grado di giudizio oppure della formazione progressiva di un'unica decisione all'interno di una *Chambre* articolata in due diverse strutture.

Ci siamo trovati, pertanto, di fronte ad una vera ambivalenza: da un lato la necessità da ratificare il Protocollo n. 11, dall'altro le perplessità o, comunque, le necessità di precisazione per le conseguenze che, indubbiamente, questo Protocollo comporta sul piano del diritto costituzionale.

Il sottosegretario Serri in Commissione ha accettato questa nostra impostazione.

Questo ordine del giorno è stato presentato perchè la 3^a Commissione ritiene, all'unanimità, che, nel momento in cui ci si appresta a ratificare il Protocollo n. 11, sia giusto impegnare il Governo a sensibilizzare gli Stati che aderiscono alla Convenzione affinché si giunga successivamente, ma il prima possibile, a modificare questo punto controverso mediante un successivo protocollo aggiuntivo, in modo da realizzare la separazione dei gradi del giudizio, che costituisce un principio fondamentale, non soltanto nello Stato di diritto italiano, ma in quasi tutti gli Stati firmatari.

Quindi, sottosegretario Toia, noi proponiamo l'approvazione del Protocollo n. 11, invitando il Governo ad impegnarsi seriamente a mettere in discussione, appena possibile, il problema nelle competenti sedi internazionali, sensibilizzando gli altri Stati firmatari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Besostri. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, la ratifica del Protocollo n. 11 aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo rappresenta un momento importante in quanto consente all'Italia, che pure è stata una protagonista della nuova negoziazione, di poter ratificare il Protocollo quale ultimo tra gli Stati europei, ma in tempo per il cinquantenario della Carta stessa.

Indubbiamente, l'Italia ha avanzato alcune perplessità già nella fase di negoziazione. Peraltro, il sistema che è stato accettato, contrariamente alla proposta italiana di avere due distinti gradi di giudizio, è un sistema a corte unica. Da questo punto di vista ritengo sia improprio parlare di un appello o di una impugnazione della prima decisione. Infatti, la Camera già si può spogliare della decisione rinviandola subito alla Grande Camera, o sezione allargata che dir si voglia, e la stessa decisione in appello è sottoposta ad un filtro da parte della Grande Camera.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che la prima decisione non è nè definitiva nè soggetta a pubblicazione; perciò è improprio parlare di una impugnazione. In questo senso la presenza

di due giudici che hanno già espresso la loro opinione nella Camera non lede, a mio avviso, princìpi costituzionali.

Indubbiamente, una diversa sistemazione darebbe ancora maggiori garanzie ed è per questo che condivido, oltre alla proposta della Commissione di ratificare il Protocollo n. 11, l'ordine del giorno presentato all'unanimità dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Porcari. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente desidero brevemente sottolineare quanto è stato già detto. Vi è stato un dibattito molto acceso in sede di Commissione ed il mio Gruppo ha avanzato molte riserve sostanziali: se alla fine abbiamo acceduto a votare a favore è proprio per ragioni di opportunità politica e soprattutto per la decisione unanime della Commissione di impegnare il Governo a successive modifiche.

Le riserve di carattere giuridico e costituzionale permangono, però voteremo a favore sia della ratifica sia dell'ordine del giorno che è stato redatto dal relatore, d'altronde, con il consenso unanime della maggioranza e dell'opposizione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero innanzitutto esprimere sincero apprezzamento per il lavoro fatto dalla Commissione esteri e dalle altre Commissioni interessate che ha costituito un approfondimento a mio avviso molto interessante, non solo in ordine agli aspetti controversi che la Commissione ha rilevato riguardo a questi eventuali profili di incostituzionalità, ma anche in ordine alla materia della tutela dei diritti dell'uomo e del funzionamento degli organismi preposti, quindi su tutta la struttura del sistema. A ciò ha giovato anche il lavoro prezioso che la Commissione esteri aveva svolto con le audizioni della Commissione europea per i diritti dell'uomo e degli altri organismi che si occupano a livello internazionale di questa materia.

Rivolgo dunque un ringraziamento alla Commissione e al relatore per il loro lavoro prezioso: alla fine si è ritenuto che alcune obiezioni potessero essere superate in questo momento, alla luce di un obiettivo importante, cioè che il nostro paese proceda comunque alla ratifica – come hanno già sottolineato i numerosi interventi – che d'altra parte è una scadenza anche in vista del cinquantenario della Convenzione che è stato ricordato.

Tuttavia la ratifica non ci esime dal continuare l'approfondimento e dalla rinegoziazione degli aspetti già indicati come controversi dalla delegazione italiana. La ratifica ha un importante significato: tutti concordano che questo Protocollo aggiuntivo fa fare un passo avanti al sistema della tutela dei diritti, snellisce in parte le procedure, consolida determinati organismi e dunque rappresenta sicuramente un momento di strutturazione maggiore dell'impianto. Rimangono le obiezioni sollevate che il

Governo condivide: per questo esprimo condivisione sull'ordine del giorno relativo all'impegno a porre in essere le iniziative che il Governo è invitato ad attuare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

RUSSO SPENA, *relatore*. Essendovi stata l'accettazione da parte del Governo ed essendo stato l'ordine del giorno presentato da tutta la Commissione all'unanimità, potrebbe essere sufficiente anche l'accettazione; ma la Commissione insiste perchè si voti, per sanzionare, in maniera solenne, le stesse positive motivazioni con cui il Governo ha accettato l'ordine del giorno. Mi sembra quindi che non vi sia contrasto e che sia opportuna la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO. Desidero esprimere, signor Presidente, l'adesione convinta a questo ordine del giorno e l'apprezzamento per le conclusioni cui è pervenuta la Commissione esteri.

La ratifica, congiunta all'impegno indicato nell'ordine del giorno, rappresentano una soluzione equilibrata di un problema vero. Non c'è dubbio che questo Protocollo costituisca un progresso rispetto alla situazione attuale, però vi è l'anomalia di un doppio grado di giurisdizione che poi non è tale e soltanto in virtù di questa contraddizione si supera la questione di costituzionalità. Ecco, è bene che questa anomalia e la contraddizione vengano sciolte, proprio nell'ottica di una maggior tutela dei diritti.

La Commissione giustizia ha presentato un parere molto articolato e molto pertinente, spiegando che il superamento della questione di costituzionalità è proprio legato al fatto che si è in presenza non di un doppio grado di giudizio, ma di un unico grado in due fasi successive. Ed allora forse è bene che l'Italia rinegozi questo punto e ottenga delle modifiche proprio nella prospettiva di una più ampia tutela dei diritti. Quindi il nostro voto è favorevole alla ratifica, come pure all'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2660.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Competenze del Ministero della sanità)

1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresì, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «la gestione e l'utilizzo del personale paramedico nonché norme sull'attività libero professionale intramuraria dello stesso personale».

1.120 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,
MULAS, DANIELI, CUSIMANO, DEMASI, LISI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «vengono altresì definiti i livelli di responsabilità dell'attività libero-professionale in relazione al ruolo giuridico e la posizione funzionale corrispondente».

1.102 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

In relazione al parere contrario espresso sull'emendamento 1.120 dalla 5ª Commissione permanente, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, la votazione avrà luogo con il sistema elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.120, presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Monteleone, se lei non vota, l'emendamento decade.

MONTELEONE. Signor Presidente, io ho già votato.

(Il senatore Lubrano di Ricco segnala che la sua tessera per la votazione non funziona).

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, lei verrà comunque aggiunto al numero dei votanti.

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,15).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Saluto agli ospiti stranieri presenti in tribuna

PRESIDENTE. Prima di riprendere dal punto in cui avevamo interrotto, desidero salutare i nostri ospiti in tribuna, tra i quali vi è un deputato del Canada e una delegazione rumena. *(Generali applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2660

PRESIDENTE. Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 1.120, che avverrà con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, stante il parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.120, presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze e data l'ora, la Presidenza decide di togliere la seduta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 2660 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 30 luglio 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, domani, mercoledì 30 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale del disegno di legge:

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (2526).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli (2686) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (2660) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 (2584) *(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)*.

2. Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997 (2585) *(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)*.

V. Discussione dei disegni di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

- COLLINO e CALLEGARO. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

(Prima deliberazione) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 12,20).

Allegato alla seduta n. 231

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di atti relativi

Con lettera in data 19 giugno 1997, pervenuta il successivo 25 luglio, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, ha inviato, ad integrazione della relazione già trasmessa in data 8 aprile 1997 (*Doc. IV-bis*, n. 17), atti relativi ad un procedimento penale nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri per i beni culturali e ambientali *pro-tempore*, e di altri concorrenti.

Tali atti sono stati inviati in data 28 luglio 1997 alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 25 luglio 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3609. – VALLETTA ed altri. – «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» (847-B) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 28 luglio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia» (2702).

In data 24 luglio 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PASQUINI, ANGIUS, FERRANTE, SARTORI, STANISCIÀ, PIERONI e DE MARTINO Guido. – «Nuove norme tributarie per la compravendita di immobili destinati ad uso civile abitazione» (2699);

BESSO CORDERO, MANIERI, DEL TURCO, IULIANO, MARINI e FIORILLO. – «Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482» (2700);

SEMENZATO, MANCONI e PIERONI. – «Introduzione del reato di tortura nel codice penale» (2701).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE LUCA Athos, IULIANO, ERROI, LOMBARDI SATRIANI, OCCHIPINTI, CRESCENZIO, PAROLA, LO CURZIO, BEVILACQUA, DE MARTINO Guido, SQUARCIALUPI, VERALDI, BEDIN, ZANOLETTI, BERTONI, BORTOLOTTI, PORCARI, CURTO, PIERONI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, BOSI, PREDÀ, LUBRANO DI RICCO, BONATESTA, BESOSTRI e MAZZUCA POGGIOLINI. – «Normativa differenziata per i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico» (2703).

Disegni di legge, assegnazione

In data 25 luglio 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (2675), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

In data 28 luglio 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati SCOCA ed altri; ZELLER; SBARBATI e LA MALFA; BONO ed altri. – «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea» (2692) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – «Norme in materia di decentramento comunale» (2640), previ pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PELELLA ed altri. – «Nuove norme in materia di esumazione del feretro» (490), previo parere della 12ª Commissione;

ERROI ed altri. – «Modifica della normativa di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e criteri per la mobilità interna del personale delle pubbliche amministrazioni» (2671), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FASSONE ed altri. – «Disciplina dell'applicazione di misure interdittive» (2667), previo parere della 1ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

PELELLA ed altri. – «Riordino dell'attività della GEPI Spa» (491), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disciplina generale dell'attività musicale» (2619), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PELELLA ed altri. – «Autorizzazione al comune di Napoli ad istituire il fondo unico della casa. Norme per far fronte al disagio abitativo nell'area napoletana e campana» (499), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

PELELLA ed altri. – «Misure per l'occupazione giovanile nelle aree depresse» (492), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

ANGIUS ed altri. - «Estensione e attuazione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, alle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 2 e 5b di cui al Regolamento CEE n. 2052/88, nonchè alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto 11 marzo 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (2647), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BRUNI ed altri. - «Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale» (2658), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità):

SALVATO. - «Disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope» (219), previo parere della 1ª Commissione.

Disegni di legge, assegnazione dei disegni di legge derivanti dallo stralcio di articoli del disegno di legge n. 2287 e nuova assegnazione del disegno di legge n. 2287

Nella seduta del 24 luglio 1997, il Senato ha deliberato, in merito al disegno di legge: «Proroga di termini» (2287), lo stralcio delle seguenti parti:

articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; articoli 2, 3 e 9. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonchè disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole» (2287-*bis*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

articoli 4, 8, 26 e 27. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Proroga di termini in materia di lavori pubblici, servizio pubblico radiotelevisivo e concessioni ferroviarie nonchè disposizioni in ordine a funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa» (2287-*ter*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

articoli 5, 23, commi 1 e 2, e articolo 24. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonchè interventi in campo ambientale» (2287-*quater*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

articoli 6 e 23, commi 4 e 5. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Disposizioni in materia di rilascio di immobili e di prevenzione del fenomeno dell'usura» (2287-*quinquies*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

articolo 7. Tale parte viene a costituire il disegno di legge: «Pro-ruga di termini in materia di risorse agricole» (2287-*sexies*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

articoli 10, 11 e 13. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Disposizioni in materia di competenza del Ministero della sanità» (2287-*septies*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

articolo 12. Tale parte viene a costituire il disegno di legge: «Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato» (2287-*octies*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali» (2287-*nonies*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

articoli 22 e 23, comma 3. Tali parti vengono a costituire il disegno di legge: «Disposizioni riguardanti gli organi di giurisdizione tributaria e l'amministrazione finanziaria» (2287-*decies*). Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Le parti residue del disegno di legge n. 2287 – già esaminato, in sede referente, dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) – sono state nuovamente assegnate, in data 24 luglio 1997, alla Commissione stessa, in se-

de deliberante, previ pareri della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a e della 11^a Commissione, a condizione che la 1^a Commissione provveda ad espungere dal testo il comma 6 dell'articolo 15, in quanto recante proroga del termine per l'esercizio di una delega legislativa.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 25 luglio 1997, i disegni di legge: D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - «Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari» (72) e MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - «Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari» (159) - già assegnati in sede referente alla 2^a Commissione permanente - sono stati nuovamente deferiti alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2675.

In data 25 luglio 1997, il disegno di legge: FIORILLO ed altri. - «Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali» (2527) - già assegnato, in sede referente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) - è stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2625.

Su richiesta della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 25 luglio 1997, sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge nn. 39, 513, 1307, 1550, 2238 e 2250, in tema di visite dei parlamentari alle strutture militari, e n. 45, recante modifica dei confini comunali di Siziano e Lacchiarella, già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 25 luglio 1997, sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

DANIELE GALDI ed altri. - «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (104); MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - «Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti» (156); CAMO ed altri. - «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (1070); MULAS ed altri. - «Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili» (1164); SERENA. - «Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177); SERENA. - «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (2363).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 25 luglio 1997, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Pianetta sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995» (2475); «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996» (2480); «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995» (2482);

dal senatore Basini sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite - INTELSAT - ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995» (2465).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 28 luglio 1997, il senatore Bratina ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995» (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 28 luglio 1997, il senatore Russo Spina ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994» (1950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli e nuova assegnazione

In data 24 luglio 1997, la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale» (2242).

In pari data, il provvedimento è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 25 luglio 1997, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha presentato il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» (2526).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 24 luglio 1997, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: «Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia» (2340).

Nella seduta del 25 luglio 1997, le Commissioni permanenti riunite 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) e 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) hanno approvato il disegno di legge: «Interventi urgenti per l'economia» (2071-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: Palumbo. - «Disciplina delle società fra professionisti» (473) e Costa e FIRRARELLO. - «Disciplina delle società fra professionisti» (2556).

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

LISI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia» (*Doc. XXII*, n. 38), previo parere della 1ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 15 luglio 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, le richieste di parere parlamentare concernenti:

programma pluriennale di A/R SMA 1/97 relativo all'adeguamento delle capacità ELINT (*Electronic Intelligence*) dell'Aeronautica militare (n. 124);

programma pluriennale A/R SME 24/97 relativo all'acquisizione di n. 35 mortai rigati da 120 mm. (n. 125);

programma pluriennale di ricerca e sviluppo SME 35/97, in cooperazione internazionale con Francia e Germania, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata, con guida a fibra ottica, denominato «Polipheme». Dimostrazione della fattibilità tecnologica del sistema d'arma (n. 126).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite, in data 24 luglio 1997, alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 agosto 1997.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Tommaso Affinita a presidente dell'Autorità portuale di Bari (n. 47).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 28 luglio 1997, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro per le politiche agricole ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Domenico Laera a membro del consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza di precettazione emanata dal prefetto di Sassari il 5 giugno 1997 in occasione dello sciopero dei lavoratori turnisti dell'Enel addetti alla centrale termoelettrica di Fiumesanto proclamato per il 6 giugno 1997 dall'organizzazione sindacale RDB - Energia - CUB.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 luglio 1997, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'articolo 167, secondo comma, del medesimo codice. Sentenza n. 260 del 18 luglio 1997 (*Doc.* VII, n. 59).

Detto documento sarà trasmesso alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 101/97, adottata dalla Corte stessa - sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - nell'adunanza del 4 luglio 1997, con cui riferisce circa il risultato dell'indagine intersettoriale sull'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle Amministrazioni dello Stato.

Detta deliberazione sarà inviata alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

La Corte dei conti - sezione enti locali - con lettera in data 24 luglio 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione n. 6 del 18 luglio 1997 e la relativa relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse relative all'esercizio 1996 (*Doc.* XLVII-*bis*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1^a, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

La Corte dei conti – sezione enti locali – con lettera in data 21 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, la deliberazione n. 1 del 1997 e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali per l'esercizio finanziario 1995 (*Doc. XLVI-bis*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1^a, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), per l'esercizio 1996 (*Doc. XV*, n. 54).

Detto documento sarà inviato alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di risoluzioni e di una decisione:

«sulla riunione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997» (*Doc. XII*, n. 149);

«sulle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su: “La società dell'informazione: da Corfù a Dublino, le nuove priorità emergenti” e “L'impatto della società dell'informazione sulle politiche dell'Unione europea. Preparare le prossime tappe” e su: “L'Europa in prima linea nella società dell'informazione globale: Piano d'azione evolutivo”» (*Doc. XII*, n. 150);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra» (*Doc. XII*, n. 151);

«sulla relazione annuale della Commissione concernente il Fondo di coesione per l'esercizio 1995» (*Doc. XII*, n. 152);

«decisione sulla Settima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali – 1995» (*Doc. XII*, n. 153);

«sulle relazioni annuali della Commissione sul programma PHARE per il 1994 e il 1995» (*Doc. XII, n. 154*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Diana Lorenzo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00121, dei senatori Ripamonti ed altri.

Interpellanze

BRIENZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il confronto in atto sullo stato sociale si configura come un vero e proprio negoziato sindacale, ossia come una trattativa contrattuale le cui risultanze costituiranno un «pacchetto» da portare all'attenzione del Parlamento per la definitiva sanzione legislativa;

che la Confederazione dei sindacati autonomi (Confsal), organizzazione rappresentativa di tutti i settori del lavoro dipendente pubblico e privato e dei pensionati, è particolarmente sensibile in ordine all'avvertita necessità di intervenire per una modifica dello stato sociale, secondo criteri di giustizia e di equità;

che il negoziato sullo stato sociale registra la esclusione della suddetta Confsal dal tavolo del confronto;

che tale esclusione è motivata con il fatto che la Confsal medesima non ritenne di firmare l'accordo del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e sul costo del lavoro;

che il confronto sullo stato sociale si impernia essenzialmente sulla riforma delle pensioni;

che la Confsal già nel 1995 – durante il Governo Dini – aveva partecipato alle trattative per la riforma pensionistica, apportando il suo utile contributo, mentre prima ancora, nel 1994 – durante il Governo Berlusconi – aveva partecipato a trattative sul medesimo argomento;

che appare dunque immotivata e discriminatoria l'esclusione odierna, in quanto tende ad impedire ad un'organizzazione ampiamente rappresentativa dei lavoratori la partecipazione a una delicata intesa politico-sindacale;

che la grave esclusione sopra denunciata pone non pochi interrogativi in ordine alla tenuta e alla trasparenza delle relazioni sociali nel nostro paese, in quanto gli invitati al tavolo della concertazione risultano scelti sulla base di valutazioni politiche e con riferimento alla sussistenza di loro dubbi pre-requisiti, il che tende alla costituzione di un potere costituito autoreferenziale;

che la Confsal invece può vantare una presenza autonoma e un'azione coerente in difesa degli interessi dei lavoratori e del paese, al di fuori di schematismi ideologici e schieramenti politici;

che da un siffatto comportamento del Governo discende un progressivo affievolimento di quel sistema di valori oggettivi e di libertà sindacali che sono la vera caratteristica di una democrazia compiuta;

che la immotivata delegittimazione della Confsal, che ha una sua cospicua base di iscritti, adesioni e consensi che nessuna delle 31 organizzazioni invitate al negoziato può vantare, non ha precedenti nella nostra storia politica,

l'interpellante chiede di sapere se, in presenza di un comportamento del Governo antiggiuridico e persecutorio, che configura una grave lesione dei diritti e delle libertà sindacali, non si ritenga di ripristinare la legalità costituzionale violata, invitando tempestivamente la Confsal al tavolo negoziale per la riforma dello stato sociale.

(2-00378)

Interrogazioni

PELELLA, VILLONE, DONISE, DE MARTINO Guido, BERTONI, PALUMBO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli vive una difficile situazione finanziaria rappresentata da un disavanzo di circa 130 miliardi e da una notevole esposizione debitoria verso numerose aziende erogatrice di pubblici servizi (ARIN, ENEL, Cassa depositi e prestiti eccetera);

che tale situazione è, essenzialmente, derivante da una inefficiente e disastrosa politica gestionale attuata dai vertici dell'Ente in questione;

che con numerose note (n. 103853 del 1° febbraio 1996, n. 228343 del 14 gennaio 1997 e n. 146292 del 27 maggio 1997) il ragioniere generale dello Stato dottor Monorchio ha rappresentato alla regione Campania la necessità e l'urgenza che la stessa, predisponesse un preciso e rigoroso piano di risanamento della suddetta grave situazione economico-finanziaria dello IACP di Napoli al fine di riportare l'Ente in questione e le sue attività ad efficienza e regolarità amministrative e contabili;

che nel 1996 lo IACP di Napoli aveva predisposto un piano di risanamento della sua critica situazione economico-finanziaria approvato alla unanimità dal suo consiglio di amministrazione e con parere favorevole del collegio sindacale;

che tale piano, nei fatti, non è mai stato in alcuna sua parte attivato come è stato rilevato dallo stesso collegio sindacale dell'Ente nella seduta del 4 dicembre 1996 contestualmente al mancato rispetto del bilancio di previsione del 1996;

che lo stesso collegio sindacale nella seduta del 16 aprile 1997, nell'esprimere parere negativo al bilancio di previsione dell'Ente relativo all'anno 1997, aveva giudicato essere non giustificata la mancata attuazione del citato piano di risanamento;

che tale piano prevedeva, tra le altre, misure quali: recupero della morosità dell'utenza, accelerazione delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente, realizzazioni di nuove costruzioni, interventi per la riqualificazione dei rioni popolari di proprietà dell'Ente attraverso la utilizzazione di tutti i fondi disponibili;

che dalla mancata attuazione di una sola delle voci di tale piano di risanamento - vendita degli immobili ai sensi della legge n. 560 del 1993 - sarebbero derivate mancate entrate all'Erario stimate in circa 18 miliardi;

che risulta cresciuto, nel 1996, il fenomeno della morosità dell'utenza di un ammontare pari a circa 200 milioni;

che la vicenda economica ed amministrativa dello IACP di Napoli sarebbe, in parte, derivante dalla gestione autoritaria e monocratica dell'attuale presidente dell'Ente che si caratterizza, da un lato, per incapacità o cieco rifiuto di attuare una politica gestionale tesa a realizzare il risanamento dei conti dell'Istituto in oggetto attraverso sia nuove entrate che il recupero di crediti vantati e dall'altro per un abnorme ricorso a scelte e criteri di organizzazione e svolgimento delle attività dell'Ente assolutamente antitetici ad ogni logica di rigore amministrativo e finanziario (consulenze, incarichi professionali esterni, auto blu, viaggi e missioni, uso improprio dei telefonini);

che, del resto, sembra che lo stesso Presidente abbia, con atto unilaterale ed in aperto dissenso con il consiglio di amministrazione dell'Ente che ne aveva sollecitato la rapida attuazione, disposto la sospensione del suddetto piano di vendita predisposto ai sensi della legge n. 560 del 1993 ed approvato dallo stesso Consiglio di amministrazione fin dal 1994,

si chiede di sapere:

se risulti rispondere al vero che la sospensione del piano di vendita del patrimonio immobiliare dell'Ente sia stata disposta in modo unilaterale dal suo presidente ed in tal caso sulla base di quali valutazioni e con quali eventuali atti amministrativi;

se la regione Campania abbia, nell'ambito delle proprie competenze, adottato provvedimenti di carattere amministrativo e legislativo che, recependo le stesse indicazioni e sollecitazioni del ragioniere generale dello Stato, consentano un programmato e credibile percorso di risanamento della situazione economico-finanziaria dello IACP e la contestuale adozione di rigorosi criteri amministrativi nella gestione del suddetto istituto;

se, a fronte di dimostrate inadempienze in tal senso della regione Campania, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, necessario e doveroso esercitare, in attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, poteri sostitutivi al fine di attivare, nei tempi e nei modi opportuni, interventi di risanamento della situazione economico-finanziaria dello IACP di Napoli per portare la gestione dello stesso ad efficienza, regolarità e rigore amministrativo.

(3-01208)

GUERZONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che sembrano diffondersi sempre di più situazioni nelle quali i soggetti convenzionati vedono: assegnarsi obiettori in numero largamente inferiore a quello stabilito in convenzione; accrescersi le precettazioni d'autorità, con ciò vanificando gli impegni dei giovani interessati a specializzarsi per la successiva partecipazione a programmi mirati e allungarsi i tempi di sostituzione dei congedi con nuove assegnazioni che tardano anche cinque-sei mesi;

che quanto sopra descritto ed altre cause, quale ad esempio il ritardo anche di quattro-cinque mesi nei rimborsi delle somme di vitto e alloggio, pongono sempre più in difficoltà i soggetti convenzionati nel rispondere agli impegni da essi assunti con grave danno soprattutto per disabili, anziani e fasce deboli di cittadini alle quali le prestazioni in particolare sono riservate;

posto:

che in questo contesto più generale la pubblica assistenza croce blu di Soliera (Modena) affiliata ANPAS, con codice ministeriale 0109109, in data 4 giugno 1997 ha visto assegnare l'obiettore Enrico Pioli, da essa preparato e richiesto, al comune di Sestola (Modena) mentre, in data 25 giugno 1997, è stato ad essa assegnato, anziché a Sestola, l'obiettore Enrico Castellazzi di Sassuolo (Modena), il quale non è presente poichè per cause di salute ha chiesto da tempo l'esonero che non è stato concesso per l'occupazione di un ruolo solo burocratico e non reale con grave danno per il servizio;

che quanto sopra esposto compromette concretamente la possibilità che la croce blu di Soliera (con attualmente e fino a settembre, solo cinque obiettori anziché i dieci previsti) possa fronteggiare le prestazioni da essa pattuite per le urgenze-emergenze di notevole intensità (70, 80 mensili; 17 ore giornaliere con autolettiga equipaggiata) nei territori dei comuni modenesi di Soliera, Campogalliano e Bastiglia, con grave danno soprattutto per i disabili e gli anziani,

si chiede di sapere:

se siano allo studio misure e quali, per ovviare rapidamente alle disfunzioni sopra ricordate e segnatamente per assicurare ai soggetti convenzionati gli obiettori previsti, per ridurre le assegnazioni di autorità e, in tempi ragionevoli, la sostituzione dei congedati e l'erogazione delle somme dovute;

se non si ritenga di intervenire affinché la croce blu di Soliera possa contare rapidamente sui dieci obiettori convenzionati;

se l'obiettore Enrico Pioli, assegnato a Sestola, possa raggiungere Soliera;

se all'obiettore Enrico Castellazzi sia concesso l'esonero richiesto ed il suo posto possa essere avvicendato rapidamente;

se il Distretto di Bologna possa erogare le somme dovute puntualmente e non più con ritardi di diversi mesi come purtroppo accade.

(3-01209)

POLIDORO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'articolo 7 della legge n. 292 del 1990 definisce i criteri e le procedure per l'elaborazione del programma promozionale nazionale e dei programmi esecutivi annuali dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT);

che, in particolare, il suddetto programma viene elaborato dall'ENIT anche sulla base dei singoli programmi regionali, stabilendo le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, indicando le aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta l'attività dell'Ente, unitamente alla previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area;

che nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al 30 per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente;

che, ai fini dell'elaborazione della proposta di piano triennale nazionale 1998-2000, l'ENIT ha promosso una vasta consultazione delle proprie strutture centrali e periferiche, che hanno proceduto a svolgere una vasta analisi dei *trend* relativi al turismo estero nei singoli mercati, all'individuazione delle principali esigenze di intervento promo-pubblicitario e di supporto alla commercializzazione nei singoli mercati in cui operano e anche in mercati potenziali in cui l'Ente può operare, alla definizione degli obiettivi di *marketing* strategico, agli strumenti tecnico-organizzativi e operativi relativi all'attuazione delle azioni indicate, nonchè alla definizione delle valutazioni di ordine finanziario in ordine ai programmi per i singoli mercati esteri tradizionali ed emergenti;

che l'ENIT ha ritenuto di coinvolgere nella definizione delle strategie del piano tutte le realtà istituzionali e internazionali del sistema turismo, con la massima attenzione per le indicazioni emerse nei seminari promossi dal CNEL e dal dipartimento del turismo-Presidenza del Consiglio dei ministri sui problemi della promozione;

che nella predisposizione del programma nazionale triennale l'ENIT deve tener conto realisticamente dei suoi vincoli di natura finanziaria, pur prospettando un quadro di strategie e di progetti che dovranno esprimere i fabbisogni ottimali di promozione e di supporto alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;

che pur essendo stata accolta nell'ambito del disegno di legge relativo a «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», presentato dal Governo al Parlamento, la richiesta che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'ENIT, tuttavia non è stato modificato l'importo originario di 37.000 milioni di lire previsto quale contributo finanziario a favore dell'Ente;

che tale contributo costituisce il *budget* di riferimento per il triennio relativo al piano 1998-2000;

che l'auspicio di una revisione del contributo dello Stato, conseguente alla consapevolezza dei problemi finanziari dell'ENIT, è stato

espresso nei dibattiti sull'Ente, sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei Deputati;

che anche la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, svoltasi il 16 settembre 1996, ha richiesto una nuova determinazione del contributo per gli esercizi 1997, 1998 e 1999, per l'importo di almeno 50 miliardi di lire, a favore dell'ENIT;

che gli assessori regionali al turismo riunitisi a Genova il 9 luglio 1997 hanno espresso un parere favorevole complessivo sul programma nazionale 1998-2000 e sul piano esecutivo 1998, sottolineando, in particolare, la necessità di un consistente incremento dei finanziamenti;

che notevoli e diversificati sono gli impegni istituzionali che l'ENIT è chiamato a svolgere sia in Italia che all'estero, anche attraverso la partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali o ad accordi di programma, al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per la promozione dell'immagine del nostro paese;

che, rispetto ai dati contenuti nella relazione di bilancio di previsione 1997, la situazione si sta aggravando, in quanto parte delle risorse destinate alle attività promozionali dovranno essere assorbite da spese obbligatorie impreviste;

che il programma promozionale triennale 1998-2000 prevede per il 1998 investimenti promozionali ottimali per le attività all'estero per un totale di oltre 27 miliardi di lire, a fronte di un finanziamento complessivo di 37,6 miliardi per la gestione dell'Ente, che se fosse confermato, farebbe ridurre la cifra per tali attività ad una somma non superiore a 7 miliardi di lire,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per contrastare la prospettiva che lascerebbe morire l'ENIT per consunzione, nonostante che, negli ultimi mesi, l'attività del nuovo *management* abbia saputo suscitare consensi ed approvazione da parte dei primi fruitori dei servizi dell'Ente, anche assicurando nella prossima legge finanziaria un contributo non inferiore a 50 miliardi di lire.

(3-01210)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, con ordinanza del 24 luglio 1997 (depositata in pari data), il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna – sezione di Parma – ha sospeso l'esecuzione del decreto 18 novembre 1996 del Ministro di grazia e giustizia, nella parte (articolo 1, lettera g)) in cui «individua» (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1996) come «datore di lavoro per gli uffici giudiziari i rispettivi capi e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace il giudice di pace coordinatore»;

che l'ordinanza di sospensiva risulta motivata dal rilievo che – al fine della «individuazione» del «datore di lavoro» nelle pubbliche amministrazioni (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1996, citati) – «la nozione di “dirigente” (...) sembra più propriamente riferirsi alla figura del funzionario amministrativo (...)»;

che, in dipendenza della motivazione addotta a sostegno dell'ordinanza di sospensiva, si impone l'immediato riesame del decreto ministeriale impugnato – in funzione della sua (eventuale) revoca e sostituzione oppure modifica – sebbene l'ordinanza medesima risulti espressamente limitata alle «parti che riguardano la posizione dei ricorrenti» (cioè dei capi degli uffici giudiziari di Parma);

che, comunque, la doverosa esecuzione dell'ordinanza di sospensiva impone – sia pure entro i limiti stabiliti contestualmente – di provvedere immediatamente alla nuova «individuazione» del «datore di lavoro» per gli uffici giudiziari (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1996, citati);

che la prospettata individuazione del «datore di lavoro» per gli uffici giudiziari, infatti, risulta indispensabile al fine della attuazione, concreta ed effettiva, nello stesso ambito (gli uffici giudiziari, appunto) di misure prescritte per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

che ogni ritardo lascerebbe privi di tutela adeguata i lavoratori degli uffici giudiziari e sarebbe fonte di gravi responsabilità, si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.
(3-01211)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che il servizio audiotex e videotex è regolato dalla legge n. 385 del 13 ottobre 1985;

che il mercato audiotex è regolamentato dalla legge n. 650 del 1996, in perfetta sintonia con la normativa europea che concede il libero accesso ai servizi audiotex, stabilendo, altresì, che gli Stati membri non possono introdurre nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta per quanto riguarda la prestazione dei servizi;

che l'articolo 1, comma 25, della legge n. 650 del 1996 prevede l'emanazione di un regolamento che abbia come oggetto le norme riguardanti l'accesso ai «singoli servizi» audiotex, secondo il principio dell'autoabilitazione ed autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio di rete fissa e radiomobile di comunicazione;

che una corretta interpretazione del comma 25 dell'articolo 1 della predetta legge non effettua un distinguo tra i due soggetti fruitori del servizio, vale a dire l'«utente» e l'«abbonato»;

che la Telecom Italia avrebbe ammesso di poter attribuire un «PIN-code» a ciascun abbonato per consentire a quest'ultimo di rinunciare in tempo reale, dal proprio telefono, all'utilizzo del servizio audiotex;

considerato:

che il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dottor Salerno, avrebbe disatteso gli accordi preliminari, intrapresi dal sottosegretario, onorevole Vita, con le categorie ed associazioni del settore audiotex, confermando quanto precedentemente esplicitato nella prima bozza di regolamento, presentata nel marzo 1997, che non è stata adottata per incongruenza con le direttive europee per la forte e giusta opposizione manifestata dalle organizzazioni del settore audiotex;

che la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica ha accolto un emendamento che consente al fruitore del servizio audiotex di procedere all'autodisabilitazione del servizio mediante un «PIN-code» personalizzato, con l'accesso libero e generalizzato ai servizi audiotex, o con una barriera di accesso bassa, attraverso un «PIN-code» generalizzato (ad esempio 2121, modalità di autoabilitazione), come previsto dal comma 25 dell'articolo 1 della legge n. 650 del 1996;

che tale procedura sarebbe di facile utilizzo, mentre un «PIN-code» rilasciato dalla Telecom sarebbe incompatibile con la legge n. 650 del 1996, non essendo utilizzabile dall'utente non abbonato;

che i pregiudizi manifestati nei confronti dei servizi audiotex, *in toto*, rischiano di provocare la crisi di ben 250 aziende del settore e la perdita di 10.000 posti di lavoro, impedendo l'espansione commerciale, tecnica e tecnologica dei servizi audiotex che, in qualità di «piccoli e medi» gestori di rete, avrebbero fatto concorrenza alla Telecom Italia-STET, divenendo, altresì, nell'ambito del mercato europeo, «gestori di rete di telecomunicazioni europee», in competizione con la Telecom;

che il Ministero competente ha effettuato una discriminazione nei confronti del settore audiotex nazionale, dal momento che l'audiotex internazionale non ha subito alcuna sospensione del servizio;

che il servizio audiotex internazionale, non è soggetto ad alcun controllo di contenuto, non ha limitazione di tempo e i costi sono raddoppiati rispetto all'audiotex nazionale;

che la Telecom - STET gestisce il suddetto servizio attraverso le proprie consociate all'estero, realizzando notevoli guadagni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per attuare un regolamento che sia, da un lato, adeguato alle esigenze del consumatore, tutelando in particolar modo il minore, dall'altro in sintonia con la normativa europea che impone l'accesso liberalizzato su tutte le utenze telefoniche;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per sostenere le organizzazioni del settore che offrono, nel contesto della grave crisi occupazionale, 10.000 posti di lavoro, impedendo che – secondo quanto si vocifera – gli interessi della STET precludano, in Italia, lo sviluppo di un mercato controllato e gestito in maniera trasparente.
(3-01212)

MARTELLI, CAMPUS. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso: che l'olanzapina è un farmaco innovativo approvato dall'EMEA nel settembre 1996 per il trattamento della schizofrenia che ad oggi è commercializzato e rimborsato praticamente in tutta Europa ma non in Italia;

che le caratteristiche cliniche del farmaco sono di notevole interesse in quanto possiede una efficacia paragonabile a quella della clozapina senza averne gli effetti collaterali (agranulocitosi);

che l'innovatività dell'olanzapina è stata riconosciuta in Europa e negli Stati Uniti, ma evidentemente in Italia non si vuole mettere a disposizione dei clinici e dei pazienti un presidio terapeutico innovativo per il trattamento di una patologia così invalidante da richiedere la disponibilità ad ogni possibile alternativa,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché l'olanzapina ottenga dalla Commissione unica del farmaco l'agognata classificazione in fascia «A» tra i farmaci ritenuti indispensabili.

(3-01213)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'emergenza clandestini, il traffico di armi e di droga hanno riproposto in modo evidente la necessità di uno stretto controllo delle coste e quindi l'opportunità di disporre di un numero sufficiente di uomini delle Forze dell'ordine, che siano in grado di contrastare tale fenomeno;

che più volte i responsabili delle Forze dell'ordine hanno dichiarato di non avere disponibilità numerica per fronteggiare l'assalto di centinaia e centinaia di uomini, tanto da inviare ragazzi di leva di vent'anni senza nessuna esperienza in materia;

che le Forze dell'ordine sono dotate di un proprio parco mezzi, che è oggi nella sua globalità tra i più numerosi in Europa, ma risulta globalmente sottoutilizzato;

che decine e decine di uomini delle Forze di polizia validi ed addestrati sono male impiegati in servizi che alla nazione non interessano o che sono di portata ben minore di quanto si richieda in questo momento veramente eccezionale;

che poliziotti e carabinieri e relativi mezzi nautici sono dislocati sui laghi italiani a fare dei servizi di prevenzione e repressione, specificatamente sul Garda trentino dove certamente non ci sono clandestini da fermare o traffici di droga da bloccare, sono in servizio ben tre motoscafi (due della polizia ed uno dei carabinieri) con il risultato che questi uomini e questi mezzi girano per il lago deserto per ore ed ore, anche quando terminata la stagione estiva, o di notte, non vi sono imbarcazioni da diporto a navigare, le uniche eventualmente da controllare. Il servizio di «soccorso a mare» inoltre è egregiamente espletato dai vigili del fuoco volontari che sono dotati di due appositi motoscafi acquistati col denaro della gente trentina,

si chiede di sapere:

se non sia più indicato prevedere tale servizio nella sola stagione estiva;

se non sia necessario unificare la guardia costiera per evitare definitivamente sovrapposizioni di controlli e spreco di risorse umane e finanziarie.

(4-07240)

TERRACINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la memoria storica nelle nuove generazioni rappresenta un valore irrinunciabile per lo sviluppo etico della nostra società;

che i rigurgiti di antisemitismo anche nel nostro paese non possono essere trascurati;

che alla luce del processo Priebke, è necessario che si fornisca una corretta lettura delle tragiche vicende inerenti la seconda guerra mondiale con riferimento anche alle persecuzioni razziali in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di introdurre nel sistema scolastico, un corso speciale finalizzato alla maggiore conoscenza di quel triste periodo storico.

(4-07241)

COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il giorno 20 luglio 1997 l'interrogante ha visitato, in compagnia dell'ex senatore Valentino Perin e del consigliere regionale Maurizio Parma, il carcere bolognese della Dozza dove sono rinchiusi due dei componenti della Serenissima armata: Antonio Barison e Flavio Contin;

che le intenzioni degli stessi erano quelle di parlare con i suddetti detenuti o salutarli, ma questo è stato impedito dal comandante della polizia penitenziaria che si è giustificato dichiarandoci la necessità di una autorizzazione del magistrato;

che l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario prevede, tra i soggetti ammessi all'ingresso negli istituti di prevenzione e pena senza autorizzazione governativa alcuna, i membri del Parlamento;

che tale previsione trae fondamento, nell'intenzione del legislatore, dalla necessità di consentire a soggetti investiti di poteri e prerogative derivanti dal rappresentare la sovranità popolare di

verificare direttamente le condizioni di trattamento e carcerazione dei detenuti,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito ai fatti sopra esposti;

quali iniziative intenda adottare per punire eventuali abusi e per far sì che il personale degli istituti di pena rispetti le disposizioni previste dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario in ordine alla trasparenza dell'amministrazione e alla possibilità di verifica da parte di soggetti istituzionali rappresentanti della volontà popolare.

(4-07242)

BORTOLOTTO. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e per le politiche agricole.* – Premesso che è giunta allo scrivente la segnalazione, proveniente dalla provincia di Pavia, di casi di avvelenamento di animali tramite polpette alla stricnina, notizie peraltro diffuse anche dagli organi di stampa;

considerato che tale fenomeno si ripete annualmente in coincidenza della primavera ed ha già fatto numerose vittime, soprattutto tra i cani di privati cittadini;

ritenendo che un simile fenomeno sia da imputarsi ad individui senza scrupoli, intenti a cacciare i piccoli di volpe della zona nati in questo periodo;

preso atto infine che simili azioni, oltre ad essere indiscutibilmente illegali, possono procurare grave danno non solo alle specie animali, cosa biasimevole di per se stessa, ma anche agli esseri umani,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare per porre fine a questi atti criminosi.

(4-07243)

GAWRONSKI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nei giorni 12 e 13 luglio 1997 è stato inaugurato sul ghiacciaio della Marmolada un campo da golf il cui *green* è stato allestito sulla neve ed include anche la buca più alta del mondo;

che, per l'inaugurazione, gli ospiti sono stati portati in elicottero, contravvenendo peraltro ad una legge provinciale che vieta il sorvolo del Trentino a meno di 300 metri dal suolo e l'atterraggio nei comuni posti al di sopra dei mille metri di quota (esclusi i voli di servizio, di soccorso o di rifornimento delle strutture alpine),

si chiede di sapere:

se la trasformazione delle Dolomiti in una «Disneyland» rientri nei piani del Governo al fine di salvaguardare l'ambiente;

se non si intenda intervenire affinché in futuro siano evitate simili manifestazioni irrispettose nei confronti della montagna;

se il Governo, attraverso una legge nazionale, non intenda regolamentare i voli in montagna, così come ha già fatto la provincia di Trento.

(4-07244)

FOLLONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel periodo concomitante e in quello seguente il cambio dell'ambasciatore italiano in Albania alcune questure italiane hanno rilevato che su certificati relativi a pratiche di ricongiungimento familiare espletate dagli uffici della suddetta ambasciata sono stati apposti valori bollati contraffatti mentre i timbri sono autentici;

che alle vittime di tale contraffazione, ignare del fatto, è stato imputato il reato di truffa dall'autorità giudiziaria italiana;

che le stesse vittime hanno inoltre testimoniato alle questure italiane che per il rilascio di tali documenti contraffatti gli uffici dell'ambasciata italiana a Tirana hanno richiesto ingenti somme di denaro (in dollari) a fronte delle usuali poche migliaia di lire normalmente dovute,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover accertare i gravissimi fatti descritti per individuare le responsabilità in modo che si possa procedere tempestivamente, nel rispetto delle leggi vigenti, sia per punire gli autori della truffa, sia per concedere una moratoria alle vittime durante il tempo necessario per l'accertamento delle responsabilità.

(4-07245)

PIERONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che ne «Il Messaggero» del 23 luglio 1997 le pagine di cronaca di San Benedetto del Tronto hanno riportato il caso di un pensionato, Alessandro Scaramucci, che si è recato con l'impegnativa del medico curante in un ufficio della ASL/12 delle Marche per prenotare una TAC ed ha ottenuto un appuntamento per l'esame dopo sei mesi;

che il pensionato è un paziente a rischio e quindi dei tempi di attesa così lunghi non sono consigliabili;

che sempre da notizie stampa risulta che l'ufficio dell'ASL/12 non consideri la diversa gravità dei casi e di conseguenza i pazienti o sono costretti a rispettare le lunghissime file di attesa mettendo a rischio il proprio stato di salute o sono costretti a rivolgersi ad un privato,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla questione sopra esposta e se non si intenda sollecitare gli organi competenti a riesaminare i meccanismi di assegnazione degli appuntamenti per esami così importanti.

(4-07246)

D'ALESSANDRO PRISCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e della sanità.* – Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 1220 del 13 agosto 1964, in applicazione della legge n. 312 dell'11 aprile 1953, relativa alla «libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore» che istituiva il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari,

successivamente ridefinito, con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, in scienze e tecnologie alimentari;

l'articolo 8 del decreto-legge n. 517 del 7 dicembre 1993 «Modifica del decreto-legge n. 502 del 30 dicembre 1992 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge n. 421 del 30 ottobre 1992» che stabilisce che all'interno del dipartimento per la prevenzione sia istituito il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione;

il decreto-legge n. 123 del 1993 «Attuazione della direttiva CEE n. 89/397 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari» che definisce, per la prima volta in modo organico e dettagliato i criteri e le modalità del controllo, presupponendo un elevato grado di specializzazione degli operatori addetti;

la direttiva CEE n. 93/99 del 29 ottobre 1993, riguardante «Misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari», che all'articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare la presenza di personale esperto ed adeguatamente qualificato particolarmente nei settori: chimica alimentare, medicina veterinaria, microbiologia alimentare, igiene alimentare, tecnologia alimentare; si richiede inoltre una legislazione affinché i controlli di cui all'articolo 5 della direttiva CEE n. 89/397, recepita con decreto-legge n. 123 del 1993, possano essere effettuati in condizioni adeguate;

la legge n. 59 del 18 gennaio 1994 «Ordinamento della professione di tecnologo alimentare» che all'articolo 2 «Attività professionale. 1 - Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: comma d) "le analisi dei prodotti alimentari, l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari, la definizione degli *standard* e dei capitolati per i suddetti prodotti; tali attività sono svolte presso strutture sia pubbliche che private";

la stessa legge n. 59 del 1994 che all'articolo 55 prevede «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, il regolamento di esecuzione»;

considerato che le sedi universitarie che ospitano la facoltà di scienze e tecnologie alimentari sono le seguenti: Milano, Udine, Napoli, Campobasso, Catania, Cesena, Foggia (sede distaccata di Bari), Piacenza, Potenza, Reggio Emilia; queste rispondono ad una richiesta sempre in crescita su tutto il territorio nazionale;

considerato altresì che il numero di laureati in scienze e tecnologie alimentari è aumentato vertiginosamente, passando dalle poche unità del 1969 alle attuali duemila iscrizioni;

constatato che fino ad oggi la legislazione ha praticamente ignorato la nuova figura professionale, mentre i laureati hanno superato tutte le fasi dell'espansione occupazionale che portano necessariamente alla codificazione ed alla regolamentazione di una professione che, dato il campo di attività estremamente delicato e strettamente legato

alla salute umana, deve acquisire una dimensione giuridica; tali fasi, per chiarezza, sono riconducibili a quattro:

1) introduzione nel tessuto produttivo ed importazione delle conoscenze acquisite;

2) consolidamento delle posizioni operative ricoperte e creazione di una domanda specifica;

3) definizione delle prime forme associative ed espansione della domanda occupazionale nel settore alimentare specifico e negli indotti ad esso collegati;

4) raggiungimento di un peso socio-economico importante nel settore di competenza e richiesta di una dimensione giuridica tramite l'istituzione dell'albo professionale creando la prima forma associativa dei laureati in scienze delle preparazioni alimentari con l'associazione dei laureati in scienze delle preparazioni alimentari;

considerato inoltre che in una società altamente tecnologica come la nostra, dove si assiste continuamente alla comparsa di nuove formulazioni alimentari, non risulta essere presente in nessun apparato statale un organismo demandato alla valutazione preventiva degli alimenti ed alla loro eventuale approvazione o bocciatura in base a specifiche valutazioni di tipo chimico, fisico, microbiologico, igienico-sanitario, tossicologico e legislativo; parimenti non risulta prevista la figura del tecnologo alimentare nell'ambito delle strutture demandate al controllo delle derrate alimentari sia per quanto riguarda la produzione che il consumo diretto;

considerato infine che con l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, previsto dalla sopra citata legge n. 59 del 1994, si aprono notevoli prospettive occupazionali per i tanti laureati e si creano anche notevoli risorse per garantire il rispetto del sistema qualità richiesto dalle moderne strategie di mercato all'interno e all'esterno della Comunità europea,

si chiede di conoscere quale iniziativa si intenda attivare per la sollecita approvazione della bozza di regolamento per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 59 del 18 gennaio 1994.

(4-07247)

CAMERINI, BRATINA, CARCARINO, SARTO, ZILIO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che gli studi effettuati dalla società Eidos, commissionati dalla regione Friuli-Venezia Giulia e da un gruppo di lavoro dell'Ente zona industriale di Trieste sui problemi di sicurezza e dell'impatto ambientale relativi all'insediamento di un deposito di gas propano liquido progettato dalla società Silone (gruppo Monteshell) nell'area dismessa della raffineria Aquila nel comune di Muggia ha evidenziato numerose carenze nella sicurezza del trasporto di gas propano liquido;

che il giudizio di compatibilità ambientale del Ministero dell'ambiente cita il parere negativo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale del Ministero stesso e si recepiscono le preoccupa-

zioni degli studi sopracitati e le gravi riserve per la sicurezza della movimentazione esterna al progettato stabilimento, subordinando il parere favorevole a importanti e costosi interventi non solo da parte dei proponenti ma anche degli enti locali;

che il *referendum* consultivo indetto dal comune di Muggia nel luglio del 1992 ha evidenziato la netta contrarietà della popolazione di quel comune ad ospitare gli impianti di gas propano liquido;

che il comune di Muggia ha successivamente deliberato, modificando una precedente delibera, la contrarietà alla realizzazione di tali impianti;

che il consiglio provinciale di Trieste ha espresso analoga contrarietà;

che il decreto del Ministero dell'industria del 27 marzo 1997 con il quale si concede alla società Seastok l'installazione dei depositi di gas propano liquido, sulla base di una proposta di subentro della Seastok alla società Silone nella realizzazione del progetto stesso, descrive tale progetto con caratteristiche diverse da quelle del progetto originario della Monteshell e quindi esclude la fattispecie del subentro senza altri oneri per quanto concerne le procedure di analisi della compatibilità ambientale;

che il citato decreto non tiene conto delle differenze tra i due progetti, si considerano per di più solo i pareri favorevoli al primo ignorando, al contrario, le tuttora valide evidenze tecniche relative alla sicurezza della movimentazione, recepite nel giudizio di compatibilità ambientale della regione Friuli-Venezia Giulia, e si utilizzano invece solamente i pareri favorevoli raccolti da enti diversi, in epoca assai precedente, per il progetto Monteshell, e non collegati all'iniziativa della Seastok;

che non c'è alcuna notizia ufficiale sull'*iter* seguito dal nuovo progetto e non risulta trasmesso agli enti locali competenti secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 e in particolare che il fabbricante prima di dare inizio ad una nuova attività industriale è tenuto a far pervenire notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità, e che copia della notifica deve essere inviata alla regione;

che sempre il citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che alla notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità deve essere allegato un rapporto di sicurezza con una serie di informazioni relative ai dettagli dell'impianto e delle sostanze trattate, ai piani di emergenza interna e con qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterna;

che è inoltre previsto che il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione e al prefetto una dichiarazione in cui si precisano le modalità seguite per la sicurezza dell'impianto;

che non si ha alcuna notizia ufficiale riguardante uno o più decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con i quali vengono indicate le norme generali di sicurezza a cui i fabbricanti devono attenersi quando le attività industriali rientrano nel decreto del Presidente

della Repubblica n. 175 del 1988, come nel caso dell'impianto della Seastok, nonchè le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione di rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*;

che non si ha alcuna notizia ufficiale di informazioni fatte dai Ministri dell'ambiente e della sanità al prefetto competente per territorio in merito ai piani di sicurezza esterni così come prevede il già citato decreto del Presidente della Repubblica;

che il comune di Muggia ha rinnovato recentemente la propria contrarietà, con delibera consiliare, al decreto del Ministero dell'industria del 27 marzo 1997 e alle nuove proposte di insediamento di un deposito di gas propano liquido;

che il decreto del Ministero dell'industria del 24 giugno 1997, confermando l'autorizzazione data con il precedente decreto, dà atto del parere negativo del comune di Muggia ed evidenzia le modifiche al progetto originario comunicate dalla Seastok con una semplice nota al Ministero dell'ambiente senza dare alcuna notizia sull'esito di esami, ovviamente obbligatori, di tali modifiche da parte del Ministero dell'ambiente ai fini del raggiungimento delle condizioni che lo stesso Ministero aveva posto per l'espressione di un giudizio favorevole;

che l'Associazione degli industriali della provincia di Trieste ha presentato recentemente una proposta articolata di sviluppo portuale che comporterebbe un'intensificazione dei traffici nell'area interessata dall'eventuale insediamento con un ulteriore aumento delle probabilità di incidenti oltre ad una incompatibilità fra due diverse ipotesi di sviluppo della città come polo energetico e come nodo commerciale verso il Centro e l'Est dell'Europa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri non ritengano di considerare, documentati da tutti gli studi tecnici e recepiti nel giudizio di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e nella pronuncia di compatibilità ambientale della regione Friuli-Venezia Giulia e nelle relazioni degli uffici tecnici territorialmente competenti, l'esistenza di sostanziali riserve nei riguardi della sicurezza della movimentazione del gas propano liquido via terra e via mare nell'area triestina;

se non si ritenga che in base all'analisi di tutta la documentazione riguardante il precedente progetto Silone, l'*iter* delle autorizzazioni alla Seastok debba considerarsi di fatto concluso in senso negativo e in ogni caso non corrispondente al disposto della legge n. 175 del 1988;

se non si ritenga che la realizzazione di un deposito di gas propano liquido in un'area limitata e fortemente urbanizzata non contrasti con le prospettive di sviluppo, come quella recentemente proposta dall'Associazione degli industriali della provincia di Trieste, realizzazione che è stata in ogni caso respinta dalla maggioranza della popolazione del comune di Muggia mediante un *referendum* il cui esito è stato recepito anche con le delibere del consiglio comunale di Muggia e quello provinciale di Trieste.

(4-07248)

RUSSO SPENA, BOCO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che si moltiplicano gli sbarchi non più solo in Puglia, ma in Calabria e in Sicilia, di natanti che trasportano centinaia di immigrati e profughi, molti dei quali kurdi, in fuga dal genocidio in corso in Turchia e in Iraq, ma anche immigrati per lavoro, specialmente dal subcontinente indiano;

che il traffico fa capo, stando alla nazionalità degli equipaggi, alla provenienza delle navi e alle notizie finora conosciute, alla mafia turca e alle mafie collegate in Grecia, Albania, Pakistan, i cui protagonisti sono o dovrebbero essere noti alla magistratura e alle forze di polizia, ma non risultano finora organicamente perseguiti;

che è tuttora ignota l'ubicazione della nave maltese il cui affondamento nella notte di Natale, al largo di Capo Passero, appare ormai accertato dalle testimonianze dei superstiti non solo in Grecia ma ora anche presso la procura di Reggio Calabria, che ha posto sotto sequestro la nave protagonista dell'esodo di 400 persone e della collisione che ne ha ucciso 289;

che il comportamento delle forze di polizia nei confronti degli stranieri sbarcati oscilla tra il rimpatrio, l'intimazione a lasciare il territorio nazionale e l'accettazione di richieste di asilo, a seconda della sensibilità delle forze di polizia e della logistica del possibile rimpatrio, ma senza direttive certe e aderenti al dettato delle convenzioni internazionali e ai principi umanitari generalmente riconosciuti;

che il terreno propizio per la speculazione è offerto dall'assenza di ingresso legale per lavoro al di fuori della difficile «chiamata nominativa» e di convenzioni bilaterali tuttora inesistenti con la quasi totalità dei paesi asiatici, mediterranei e africani, nonché da mancato inserimento finora nella legislazione italiana di una previsione generale di asilo umanitario, particolarmente importante per popolazioni perseguitate come quella kurda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle rispettive responsabilità:

di disporre affinché le forze di polizia si avvalgano, nelle operazioni alla frontiera e nell'accoglienza, di personale volontario appartenente a organismi di tutela dell'asilo e dei diritti umani, e comunque di impartire direttive certe e unitarie alla polizia di frontiera e alle questure e prefetture interessate;

di operare una unificazione delle inchieste e delle indagini, anche internazionali, sulle organizzazioni mafiose dedite alla tratta dei clandestini, in stretta connessione con la magistratura e la Commissione antimafia;

di offrire ai profughi provenienti da situazioni di generalizzata violazione dei diritti umani, come i kurdi, la possibilità di ottenere un soggiorno per motivi umanitari anche qualora non vi siano le condizioni di dimostrata persecuzione individuale richieste per l'asilo politico;

di utilizzare il «decreto sui flussi» per il 1997, non ancora varato, per sperimentare canali di ingresso per lavoro e ricerca di lavoro su liste da istituire in base alla legge n. 943 del 1987 presso i consolati dei paesi di prevalente provenienza dell'immigrazione clandestina, in modo da scoraggiare la speculazione;

di disporre, in attesa dell'imminente legislazione organica sull'immigrazione, una moratoria temporanea delle espulsioni, in analogia con quanto avvenne prima del varo della legge n. 39 del 1990;

di mobilitare i mezzi aerei e navali necessari per individuare il relitto del naufragio di Natale, giacente, secondo testimonianze convergenti, nell'area di mare a Sud o ad Est di Capo Passero, anche per restituire i resti dei loro cari alle famiglie.

(4-07249)

LAURO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'area orientale della città di Napoli, esterna alla murazione aragonese, non è mai stata urbanizzata fino al risanamento del 1884; era una zona acquitrinosa che raccoglieva le acque torrentizie dal Vesuvio e dai due sistemi di valloni Miano - S. Rocco e S. Gennaro - Gerolomini - Fontanelle e quelle sorgive della Bolla, impaludandosi;

che l'ecosistema, da sempre in equilibrio naturale, rigoglioso di ortaggi e verdure d'Italia, in sede della straordinaria villa aragonese di Poggioreale, ha subito, dopo l'Unità, quattro mutazioni devastanti:

la prima, nel 1865, con la costruzione del rilevato ferroviario;

la seconda, con il quartiere «Vasto»;

la terza, con la zona industriale (legge per Napoli, 1904), che in seguito ha accolto la raffineria, i depositi di carburanti fino a 18.000 tonnellate di gas e 60.000 tonnellate di liquidi (una bomba esplosa nell'85 e nel '92), nonché 29 industrie inquinanti le cui sostanze tossiche hanno raggiunto la falda idrica affiorante;

la quarta, dal '72, con i 6,5 milioni di metri cubi del centro direzionale (oltre 70.000 vani, pari ad una città come Benevento o Caserta), su 110 ettari, e con i 36.000 vani del programma straordinario *post-sismico*;

che, senza contare l'abusivismo, l'area ha subito, in breve tempo, l'impatto di 100.000 vani, ed oggi, nelle quattro circoscrizioni di Barra, Ponticelli, S. Giovanni e Poggioreale vive una popolazione di 160.000 abitanti in 170.000 vani, con attrezzature e servizi *post-sismici* ancora inutilizzati o in rovina;

considerato:

che non vi è alcuna formazione politica, culturale, imprenditoriale o sindacale che non chieda con urgenza la riqualificazione delle aree orientale ed occidentale; tale unanimità risale almeno a 10 anni fa quando furono proposti i primi progetti e, per la zona orientale, una società *ad hoc*: «il Consorzio Polis 2000» (capitale iniziale previsto in 25 miliardi che raddoppierà nella fase esecutiva);

che in questi ultimi 10 anni sono stati avanzati principalmente cinque progetti, di cui i primi tre furono presentati alla Mostra del cinquantenario della facoltà di architettura nel febbraio '87. Il primo propone la costruzione di 355 fabbricati in un'area di 605 ettari, cioè quattro volte il centro antico e sei volte il centro direzionale comprendente 150 grattacieli. Nel suddetto contesto, l'insieme dei 500 fabbricati avrebbe collassato non solo il settore urbano orientale, ma l'intera città, in particolare le condotte fognarie, idriche e le altre infrastrutture a rete. Il secondo progetto ne prevede, su un'area minore, un paio di centinaia, collegati al porto industriale da una nuova stazione marittima, doppiata di quella già esistente. In opposizione a questi, il terzo progetto, «Napoli 2000, l'Utopia realizzabile», proponeva il restauro ambientale dell'area, creando il grande parco attrezzato del fiume Sebeto, invasato in un lago artificiale, che ripristinava la funzione dell'antica palude: la riconversione delle industrie inquinanti in un secondario avanzato, pulito e altamente produttivo; la creazione di uno scambiatore intermodale di traffico ferro-gomma-mare-aria;

che il quarto dei sopracitati progetti, che risale al preliminare di piano ('91), prevedeva un polo tecnologico di 348 ettari, con una nuova volumetria di 5.392.500 metricubi (pari a circa 67.000 vani, cioè 3 volte e mezzo Monterusciello, 1 milione di metri cubi meno dell'attuale centro direzionale); non vengono applicati nè alla città nè alle quattro circoscrizioni gli *standard* previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

che la quinta proposta, dell'attuale amministrazione ('96), riguarda invece 720 ettari abitati da 21.500 persone; mentre si precisa che vi saranno edificati 7.200.000 metri cubi (pari a circa 90.000 vani, cioè quattro volte e mezzo Monterusciello, 800.000 metri cubi più del centro direzionale), non si dice nulla della parte più estesa dell'area (2.080 ettari, e densamente popolata - 137.750 abitanti); si prevede la progressiva dismissione dell'impianto (cimiteriale) con la conservazione della sola parte monumentale; la delocalizzazione della centrale termoelettrica; la distruzione di viadotti e strade anche di recente realizzazione per far posto ad una strada pedonale e ciclabile di 5 Km,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si consideri una mostruosità urbanistica il programma di cementificazione che l'amministrazione comunale intende realizzare nell'area orientale di Napoli, modificando il piano regolatore del 1972 in violazione del decreto sugli *standard* minimi inderogabili;

quali misure si intenda prendere per impedire che Napoli sia vittima di un nuovo scempio urbanistico.

(4-07250)

RONCONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, per gli effetti di cui al Testo unico n. 1124 – decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 «Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» – l'INAIL, istituto assicuratore, sottopone gli invalidi del lavoro (titolari

di rendita per inabilità permanente dall'11 per cento in poi) a visite periodiche di revisione dello stato invalidante fino al 13° anno dalla data di costituzione della rendita per gli infortuni e al 18° anno per le malattie professionali, adottando un metro di valutazione dal punto di vista medico-legale non troppo consono e rispondente alle effettive condizioni fisiche del soggetto visitato, manifestando insofferenza nei modi e scarsa considerazione verso chi ha subito un *handicap* più o meno grave;

che questo avviene soprattutto in Umbria dove l'INAIL è presente con proprie sedi a Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni e Orvieto e dove, per l'appunto, il fenomeno dei «tagli indiscriminati e pregiudizievole» nei confronti degli inabili al lavoro sta assumendo i connotati di un vero e proprio «bollettino di guerra»;

che, in particolare, alcuni giudizi medici espressi non sono da ritenersi accettabili perchè sprovvisti di tutta una serie di accertamenti ed approfondimenti che, se effettuati con metodica puntualità e precisione, darebbero una maggiore condivisione tra le parti e quella credibilità necessaria verso l'opinione pubblica sempre attenta a fenomeni scandalistici nel mondo sanitario e locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

perchè si sia innescato tale meccanismo selvaggio nella revisione delle rendite che, in Umbria più che altrove, penalizza fortemente la categoria dei mutilati e invalidi del lavoro;

quali siano le motivazioni e le determinazioni assunte dall'Istituto infortuni sul lavoro (INAIL) – ammesso che esistano – attraverso le quali si è giunti ad un simile stato di agitazione teso a creare allarmismi e tensioni fra i mutilati e gli invalidi del lavoro;

se i «tagli» alle rendite INAIL perpetrati a danno degli assicurati siano frutto di un atteggiamento di arroganza e di abuso nell'esercizio delle proprie funzioni adottati dall'Istituto infortuni sul lavoro, nella prospettiva di un risparmio mirato dell'ente stesso che, riducendo sensibilmente le percentuali di inabilità permanente, contribuisce a risanare il proprio deficit di bilancio imputandolo al centro di costo «invalidi del lavoro».

(4-07251)

MELE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso che la legge n. 104 del 1992, meglio nota come legge quadro sull'assistenza e sui diritti delle persone handicappate, testualmente prevede, all'articolo 33, comma 6: «La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3» vale a dire, rispettivamente, 2 ore di permesso giornaliero retribuito e 3 giorni di permesso mensile;

considerato:

che con circolare ministeriale n. 101 del 1° aprile 1997, il Ministero per i beni culturali e ambientali, divisione IV, protocollo 21115, al punto 4), richiamando la nota n. 3862 del 4 aprile 1995 della Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento per la funzione pubblica-ufficio PPA, e la circolare n. 59 del 30 aprile 1996 del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale-direzione generale dei rapporti di lavoro, dispone che le sopracitate agevolazioni debbano essere concesse alternativamente (o due ore giornaliere o tre giorni mensili);

che il Consiglio di Stato-sezione II, con parere espresso il 17 novembre 1993, esprimeva l'avviso che il lavoratore handicappato maggiorenne avesse diritto sia al permesso giornaliero retribuito, sia al permesso mensile di tre giorni, come non altrimenti può essere intesa la congiunzione «e» che, grammaticalmente, è copulativa, con significato di contemporaneità;

che per il nostro ordinamento statale le fonti sono le leggi, i regolamenti gli usi e che in tale gerarchia la circolare non è prevista ed ha natura di norma interna e come tale non può modificare interpretativamente una norma di legge;

che da ultimo, in data 3 luglio 1997, il Ministero per i beni culturali-divisione IV, settore I, in risposta all'esposto avanzato dalle organizzazioni sindacali della sovrintendenza archeologica di Roma, nel ribadire che la «ratio» della disposizione è quella della alternatività delle agevolazioni, si avventura in ulteriori, paradossali considerazioni:

assume come proprie le interpretazioni di altri Ministeri (i già citati Funzione pubblica e lavoro);

afferma che «sia pure in via ufficiosa» risulta prossima una interpretazione autentica delle norme;

avanza il sospetto che la congiunzione «e» del testo di legge potrebbe essere sostituita - perchè «frutto di un possibile errore materiale» - dalla disgiunzione «o»;

rinvia, disinvoltamente, gli handicappati, in attesa alle competenti sedi del contenzioso,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire al fine di disporre l'annullamento del punto 4) della citata circolare n. 101 del 1997 emessa dalla divisione IV del Ministero per i beni culturali e ambientali, a motivo del fatto che le «note» o «circolari» sono inidonee ad attribuire, affievolire o estinguere diritti soggettivi.

(4-07252)

FORCIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che nel gennaio 1997 il Governo ha accolto una raccomandazione ad adottare con urgenza un provvedimento di sospensione della riscossione delle imposte, in attesa dell'ultimazione dei procedimenti giudiziari in corso relativamente alle decine di operatori commerciali ed artigiani truffati da un commercialista spezzino che ha omesso di versare diverse annualità delle varie imposte incassate;

che, nonostante il tempo trascorso, non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione per cui l'Esattoria consortile di La Spezia sta procedendo all'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte arretrate, mediante pignoramenti e vendite all'incanto dei mobili e delle attrezzature dei negozi;

che, nel periodo intercorso, la procura della Repubblica del tribunale di La Spezia ha chiesto il rinvio a giudizio di numerose persone,

tra cui anche funzionari pubblici e dipendenti del servizio esattoriale coinvolti, secondo l'ipotesi accusatoria, in concorso di reato;

che è in corso lo svolgimento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge inerente disposizioni per la semplificazione e la realizzazione del sistema tributario nonché per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria e del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria che, rispettivamente agli articoli 11 e 6, intervengono sulla generalità della fattispecie prospettando la soluzione del problema;

che i tempi di approvazione degli indicati provvedimenti non sono comunque compatibili con l'urgenza del problema prospettato;

rilevato, in particolare, il grave coinvolgimento degli uffici dell'amministrazione finanziaria e del concessionario nella vicenda giudiziaria in oggetto;

considerata altresì la estrema gravità della situazione venutasi a creare per i contribuenti coinvolti nel caso, per molti dei quali, avendo essi già subito pignoramenti e vendite all'asta, si prospetta la chiusura dell'attività,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda, dando corso alla raccomandazione già accolta e alla luce delle novità emerse negli ultimi mesi, adottare con la massima urgenza un provvedimento di sospensione delle riscossioni perlomeno sino alla definizione dei processi in corso.

(4-07253)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che il CIRA è una società consortile per azioni costituita tra la regione Campania (33 per cento) e le maggiori aziende aerospaziali italiane (66 per cento) secondo il dettato della legge n. 184 del 1989 che stabilisce che il fine istituzionale della società è la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di ricerca aerospaziale univocamente identificati dal «Programma PRORA» che stanziava per la loro realizzazione 600 miliardi (incrementabili a 750) riservando la proprietà degli stessi allo Stato;

che, in ottemperanza al dettato della legge n. 184 del 1989, il CIRA ha sottoscritto il 21 novembre 1994 con il Ministro del tesoro la convenzione n. 245 con la quale si impegna alla realizzazione degli impianti PRORA specificatamente elencati nel documento;

che l'articolo 7 della legge n. 184 del 1989 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di un comitato tecnico-scientifico con il compito di valutare i piani e i programmi previsti dalla legge n. 184 del 1989 (comma 1) e di verificare lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validità dei risultati conseguiti (comma 2);

che l'articolo 7, comma 3, della legge n. 184 del 1989 stabilisce che il comitato tecnico-scientifico sia composto da «9 membri di comprovata esperienza nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attività economico-industriali e in materia giuridico-amministrativa»;

che in data 24 gennaio 1997, alla scadenza naturale del mandato del vecchio comitato tecnico-scientifico, è stato nominato il nuovo comitato tecnico-scientifico composto dai professori: Cercignani, ordinario di meccanica razionale al Politecnico di Milano; Franceschetti, ordinario di campi magnetici all'Università di Napoli; Capaccioli, ordinario di astronomia e astrofisica all'Università di Napoli; Ausiello, ordinario di informatica teorica all'Università di Roma; Leschiutta, ordinario di misure elettroniche al Politecnico di Torino; Tiberio, ordinario di campi elettromagnetici all'Università di Siena; Raffa, ordinario di economia e organizzazione aziendale all'Università di Napoli; Trella, ispettore generale dell'ESA e dal colonnello Cardini, Divisione studi ricerche e sperimentazioni dell'Aeronautica;

che in data 4 giugno 1997 è stato trasmesso dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione attività produttive della Camera il «rapporto del comitato tecnico-scientifico per il Ministro sul CIRA»;

che detto rapporto di 16 pagine si articola nei capitoli:

1) motivazione per proseguire nell'iniziativa, potenzialità reali e importanza strategica del centro, strategie di mercato e politica industriale; 2) aspetti istituzionali; 3) PRORA e la missione-configurazione del CIRA; 4) evoluzione di CIRA, procedure di gestione, organizzazione ruoli e responsabilità; - Appendice: dettagli sui grandi mezzi di prova nei quali solo nelle ultime tre pagine dell'appendice e nelle pagine 8 e 9 si esaminano i progetti dei grandi mezzi di prova del programma PRORA, i loro costi e i tempi di realizzazione; la gran parte del documento si sofferma invece: a tracciare le strategie che il Governo deve adottare per il settore aerospaziale e la politica industriale che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve attuare, a disegnare gli organi istituzionali dello Stato che dovrebbero essere creati per attuare queste strategie, a criticare l'attuale assetto societario stabilito dalla legge n. 184 del 1989, a entrare nel merito della gestione del CIRA, delle procedure contrattuali, dei flussi finanziari, eccetera,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo ritengano gli *skills* professionali dei componenti il comitato tecnico-scientifico rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge n. 184 del 1989, articolo 7, comma 3, e, in assenza di tali requisiti, non ritengano di dover dichiarare decaduto tale organismo e di nominarne un altro più confacente ai propri fini istituzionali;

se non ritengano di dover censurare il comitato tecnico-scientifico per i contenuti del «rapporto del comitato tecnico-scientifico per il Ministro sul CIRA» inviato alla X Commissione attività produttive della Camera, perchè in esso il comitato tecnico-scientifico ha travalicato il proprio compito istituzionale di valutazione del programma PRORA, di verifica dell'avanzamento della sua realizzazione e della validità dei ri-

sultati conseguiti, concentrandosi invece su espressioni e argomentazioni che attengono al Governo, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(4-07254)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Monte di Procida (Napoli), in via Pedecone, è operante da circa dieci anni un ufficio postale;

che all'interno di detto ufficio postale non sono presenti *toilette* ad uso degli utenti;

che neanche nelle vicinanze dell'ufficio postale è possibile usufruire di *toilette* in quanto non ci sono nè bar, nè locali pubblici attrezzati;

che per le persone anziane, costrette a lunghe ed estenuanti file agli sportelli, il servizio di *toilette* risulta indispensabile;

che all'esterno dell'ufficio postale sarebbe anche necessario prevedere un presidio di pubblica sicurezza in quanto si sono più volte verificati scippi e tentativi di rapine ai danni degli stessi utenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro delle poste intenda adottare per fronteggiare le necessità degli utenti finalizzate all'allestimento di una *toilette* all'interno dell'ufficio postale;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per evitare il ripetersi dei frequenti episodi malvitosi verificatisi negli ultimi tempi.

(4-07255)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che rimane per l'interrogante un fatto inspiegabile, alla luce della logica e del buon senso, la mobilitazione di una parte dell'opinione pubblica italiana per sottrarre all'esecuzione il criminale americano Joseph O'Dell, giustiziato in Virginia il 23 luglio 1997, opinione pubblica che rimane invece quotidianamente inerte e disinteressata di fronte alle esecuzioni che si verificano, purtroppo numerosissime, in paesi come la Cina o in paesi del mondo islamico;

che la campagna propagandistica in favore di O'Dell, al di là di ogni valutazione di merito, costituisce – come peraltro è stato ravvisato da alcuni organi di stampa americani – un'indebita ingerenza negli affari interni di una grande nazione amica ed alleata, alla quale non pare che l'Italia abbia granchè da insegnare in quanto ad efficienza della giustizia e a democrazia;

che Joseph O'Dell è stato giustiziato dopo una vita di furti, violenze, rapine, evasioni, aggressioni, stupri, omicidi, rapimenti e violazioni della libertà condizionata;

che appare sulla stampa la notizia secondo la quale, per esaudire il desiderio di O'Dell, stanno per essere ultimate le pratiche burocratiche per il trasporto in Italia del suo cadavere che si vorrebbe fosse sepolto nel nostro paese,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire immediatamente per vietare che il cadavere del cittadino statunitense O'Dell venga spedito e tumulato in Italia, fatto che, oltre a rappresentare un precedente poco edificante per il nostro paese che potrebbe essere visto per questo da qualcuno come una sorta di «cimitero criminale», non trova alcuna giustificazione nè da un punto di vista etico (le tombe dei personaggi illustri quale esempio e stimolo per i viventi), nè da un punto di vista logistico (esistendo già nel nostro paese un'emergenza da sovraffollamento dei cimiteri).

(4-07256)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da tempo si attende l'ultimazione dei lavori di allaccio al collettore nella parte Nord-Ovest del lago di Bolsena (Viterbo);

che su un lungo tratto del litorale in territorio di Montefiascone (Viterbo) è stato nuovamente posto il divieto di balneazione a causa dell'inquinamento;

che qualche giorno fa un guasto nella stazione del Cobalb, nei pressi del circolo velico, sembrerebbe aver causato la fuoriuscita di liquami che hanno invaso la carreggiata stradale, riversandosi poi nelle acque del lago;

che, con nota inviata al sindaco, il consigliere provinciale di AN, Gianpaolo Conti, ha fatto presente che il divieto di balneazione nei 300 metri antistanti il circolo velico riguarda la zona maggiormente frequentata dai bagnanti; per tale motivo le due ordinanze di divieto di balneazione emesse hanno provocato, oltre ad un giustificato allarme, anche numerose lamentele da parte dei gestori dei locali pubblici ivi esistenti;

che di fatto ne risulta compromessa l'immagine complessiva del litorale in piena stagione estiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se si conoscano le cause che hanno determinato il guasto dell'impianto e a chi siano addebitabili eventuali responsabilità;

se venga eseguita, e da chi, la necessaria manutenzione o comunque la gestione degli impianti e delle stazioni del Cobalb;

quali provvedimenti si intenda adottare in relazione agli eventuali danni ambientali ed economici provocati dai suddetti incidenti.

(4-07257)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da qualche giorno nel comune di Nepi (Viterbo) è in atto una protesta dei cittadini per l'invio, da parte della Seal di Civita Castellana, di 400 avvisi di mora relativi a ritardi, o a presunti ritardi, nel pagamento della prima rata del tributo 0434 per lo smaltimento dei rifiuti;

che sembrerebbe che una parte di tali avvisi sia manifestamente infondata avendo gli utenti provveduto ad effettuare i regolari versamenti nei tempi prescritti dalla legge;

che le cartelle di pagamento arrivano al contribuente con un unico bollettino di versamento sul quale è prestampata l'intera somma da pagare nel corso dell'anno;

che negli avvisi inviati la Seal pone a carico del contribuente una mora sulla rata arrivata in ritardo pari al 6,5 per cento calcolata su 180 giorni; ne risulta che chi avesse ritardato il pagamento anche di un solo giorno è costretto a pagare un tasso di interesse moltiplicato per 180 volte e per una rata di lire 41 mila,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare che il sistema di pagamento applicato dalla Seal penalizzi ulteriormente i contribuenti, in modo particolare quelli che hanno effettuato regolarmente i pagamenti.

(4-07258)

BONATESTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che nel mese di gennaio 1997 il presidente della cooperativa sociale «Europa», attiva nell'assistenza e nell'educazione dei portatori di *handicap*, ha presentato domanda per partecipare ad un bando comunale per la creazione di comunità alloggio per persone disabili;

che il 7 luglio 1997, dopo mesi di procedure burocratiche, amministrative, controlli sanitari ed elaborazione di piani di lavoro, il comune di Roma ha firmato la convenzione con la quale ha approvato il progetto della cooperativa «Europa»;

che da qualche giorno sono in atto vibrante proteste da parte dei condomini dello stabile nel quale dovrebbe essere ubicato il centro di accoglienza che ospiterà i giovani disabili;

che gli stessi condomini hanno infatti presentato ricorso al TAR allo scopo di bloccare la procedura di destinazione del sito;

che le motivazioni addotte riguardano il possibile pericolo che i disabili potrebbero rappresentare per le persone anziane che abitano nel palazzo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte a garantire l'utilizzo dell'appartamento assegnato ai disabili, al fine di tutelare i loro diritti.

(4-07259)

BONATESTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che nel quartiere di San Lorenzo, in via dei Marsi, a Roma, di recente, dopo anni di lungaggini burocratiche, è stato assegnato un pic-

colo appartamento di proprietà comunale all'associazione «Famiglie attive per l'*handicap*», che dal 1992 si batte per la difesa e la tutela dei disabili della zona;

che la presenza di una colonia di gatti randagi e malati, di fatto, impedisce ai disabili di soggiornare nella sede loro assegnata;

che il 3 luglio 1997 il presidente dell'associazione ha inviato un esposto all'assessore alle politiche sociali per denunciare la grave situazione dell'immobile non essendo state messe in atto tutte le norme di salvaguardia igienica nei confronti dei disabili che dovrebbero avere accesso ai locali assegnati;

che, infatti, è impossibile oltrepassare lo scivolo che conduce al portoncino d'ingresso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per sanare tale situazione e rendere accessibile ai disabili della zona in oggetto la sede messa a disposizione dal comune.

(4-07260)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che, nonostante l'impegno dell'AMA (Azienda municipale ambientale), la città di Roma continua ad essere sommersa dai rifiuti che ogni giorno si accumulano nelle strade, davanti agli alberghi e nei cortili dei palazzi;

che, in particolare, gli abitanti del centro storico hanno denunciato lo stato di totale abbandono in cui versa questa parte della città;

che le leggi e le correlative sanzioni da esse previste non vengono applicate,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte ad una più severa applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, nonché iniziative di prevenzione e informazione, al fine di sanare la situazione di degrado creatasi.

(4-07261)

FOLLONI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che l'agricoltura ferrarese è in allarme per i focolai batterici che colpiscono le piante da frutto del pero e del melo;

che in particolare il cosiddetto «colpo di fuoco» – malattia che determina l'intervento di abbattimento delle piante colpite e la sua successiva eliminazione tramite incenerimento – sta dilagando con sorprendente velocità;

che tali fatti aggiunti alle annate di scarsa produzione, alle gelate di quest'anno, e non ultimo alla grandinata delle settimane scorse preoccupano gravemente gli agricoltori circa il futuro dell'economia agricola ferrarese;

che oltre alla provincia di Ferrara, negli ultimi anni, in Emilia Romagna, sono state colpite anche le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, per un attacco complessivo che ammonta a circa quattro-mila ettari destinati a frutteti,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda intervenire per provvedere urgentemente alle evidenti necessità delle popolazioni colpite da tale calamità;

se non si ritenga indispensabile predisporre misure eccezionali per limitare i gravi effetti che si ripercuoteranno indubbiamente sulla collettività emiliana.

(4-07262)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che a Torviscosa, in provincia di Udine, le industrie chimiche della Caffaro spa, facente parte della galassia Fiat, scaricano da sempre i reflui di produzione, altamente inquinanti per la presenza di mercurio, in un canale (Canale Banduzzi) che sfocia nel fiume Ausa che convoglia le sue acque nella vicina laguna di Grado e Merano, famosa per le attività di maricoltura insediate;

che, da uno studio realizzato e pubblicato dalla USL n. 8 Bassa Friulana, nel 1986, emergeva una situazione molto preoccupante per l'ecosistema del bacino dell'Ausa: il fiume, a sud del canale Banduzzi, è stato censito nelle mappe ufficiali come «fiume di V classe di qualità», ovvero come un ambiente fortemente inquinato;

che nella relazione sopra menzionata si dichiarava che «il canale Banduzzi e il fiume Ausa a valle della confluenza del canale Banduzzi sono privi di qualsiasi forma di vita animale; l'ossigeno in superficie è assente fino alle foci»;

che la gravità della situazione ambientale portò il locale «Consorzio per la depurazione delle acque della Bassa Friulana» a prevedere nel proprio regolamento l'obbligo per le industrie insistenti nei territori dei comuni consorziati di allacciare i propri scarichi alla fognatura consortile (il cosiddetto «Tubone») per il successivo scarico in mare aperto;

che la Caffaro però, oltre ad ignorare per anni il regolamento, ha barato circa la reale quantità di mercurio immessa nel canale Banduzzi facendo leva sull'estrema genericità della legge Merli (n. 319 del 1976): al fine di far rientrare i propri reflui entro i parametri normativi massimi previsti per il mercurio, l'azienda ha fatto infatti confluire in uno scarico unitario tanto le cosiddette acque di processo, altamente inquinate da metallo pesante, quanto quelle di raffreddamento, considerate pulite;

che la Caffaro, con questo espediente, frutto di una singolarissima «interpretazione» della norma, ha diluito letteralmente il mercurio così da rispettare formalmente alcuni limiti di legge; solo alcuni, perchè in realtà l'articolo 9, comma 7, della legge n. 319 del 1976 recita testualmente: «non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge»;

che la vicenda sopra esposta è durata fino al dicembre 1996 quando, a seguito di un esposto presentato da un comitato locale, il presidio multizonale di prevenzione e l'ASL n. 5 Bassa Friulana hanno ef-

fettuato delle analisi: la situazione igienico-sanitaria del canale Banduzzi era così preoccupante che l'Azienda sanitaria ha dovuto esprimere un parere negativo per la realizzazione di ulteriori scarichi;

che, a seguito del diniego dell'Azienda sanitaria, il comitato tecnico provinciale, organo competente in materia per il rilascio della autorizzazione agli scarichi, è intervenuto ordinando alla Caffaro di conferire le acque di processo alla condotta fognaria consortile che, dopo averle demercurizzate, le avrebbe riversate in mare aperto;

che il canale in effetti non è stato risanato e il mercurio, attualmente presente nei fondali del canale, finirà immancabilmente nella già citata laguna, sulla cui area è da anni *in itinere* l'istituzione di un parco,

si chiede di sapere:

quali misure siano state intraprese nei confronti della Caffaro spa;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi urgentemente per sollecitare gli organi competenti a risanare il canale al fine di evitare ulteriori danni all'ecosistema compromettendo definitivamente le risorse naturali di un territorio declamato per la sua bellezza sin dall'antichità.

(4-07263)

SQUARCIALUPI, BESOSTRI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nella centralissima zona milanese di Corso Buenos Aires dal 1985 è in stato di abbandono il Teatro Puccini, acquistato nel 1979 dal comune di Milano per destinarlo ad attività di spettacolo e cultura, prima destinato alla musica lirica, poi alla rivista e successivamente convertito in cinema sino alla chiusura nel 1985;

che la zona, di grande rilievo per le attività commerciali, ha necessità di iniziative culturali di alto livello;

che la realizzazione di un progetto proposto dal consiglio di zona e da cittadini prevede, a sostegno della più specifica attività di spettacolo, la creazione di spazi commerciali pubblici, di un *foyer* per il pubblico, di una sala da 200 posti, di un grande palcoscenico e di una sala sperimentale per circa 450 posti;

che il progetto consentirebbe di realizzare nel primo anno di attività 210 spettacoli e 230-240 spettacoli a pieno regime;

che, mentre esiste una vera e propria emergenza per gli spazi della produzione teatrale, l'amministrazione comunale rifiuta ulteriori finanziamenti al Piccolo Teatro, tentando di scaricare sul Governo la responsabilità della gestione, ignora il problema del Puccini e decide di investire risorse per decine di miliardi per il nuovo teatro degli Arcimboldi da realizzare nell'area della Pirelli Bicocca,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario un intervento presso il comune di Milano per avviare un confronto che riguardi l'intera questione delle attività teatrali nella città, della quale il Teatro Puccini rappresenta uno degli aspetti emblematici per il quale è più urgente la soluzione.

(4-07264)

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a partire dal 19 agosto 1997 dovrebbero svolgersi in Sicilia le Universiadi 1997;

che da quanto risulta dagli organi di stampa l'organizzazione, affidata alle pubbliche amministrazioni, è in forte ritardo, tanto che – a fronte di un investimento di 270 miliardi per costruire gli impianti sportivi – molti di essi saranno pronti soltanto mesi dopo la chiusura dei giochi che si svolgeranno in palestre e palazzetti già esistenti e ristrutturati *in extremis* con dispendiosissimi interventi;

che a meno di un mese dall'inaugurazione deve ancora crescere l'erba sul campo da calcio e nelle palestre manca ancora la luce;

che non esiste un *campus* universitario;

che la FISU (Federazione internazionale dello sport universitario) è stata più volte sul punto di revocare l'organizzazione alla Sicilia e alla fine si è determinata a far svolgere soltanto le dieci discipline obbligatorie;

che su tutta questa Caporetto organizzativa incombe anche l'ombra della mafia che potrebbe aver pilotato gli appalti delle opere e che ha fatto bastonare a sangue l'imprenditore Luciano Cappuzzo, reo di aver richiesto criteri di trasparenza per gli appalti e l'applicazione delle norme CEE;

che dalla candidatura ad oggi si sono succeduti ben sette assessori al turismo e uno di loro, Luciano Ordile, è finito in carcere per la gestione dei fondi destinati alla spedizione a Fukuoka, sede della precedente edizione delle Universiadi,

si chiede di conoscere:

in base a quali criteri sia stata scelta la Sicilia per la disputa delle Universiadi 1997;

quali garanzie siano state chieste alle pubbliche amministrazioni organizzatrici di questo evento a fronte degli stanziamenti concessi;

se si stia operando un attento controllo sulle infiltrazioni mafiose in questa manifestazione e sul modo in cui si vanno a spendere i 270 miliardi stanziati;

se non si ritenga, alla luce dei risultati e del presumibile ritorno di immagine negativo, che questi soldi potessero essere spesi meglio, magari scegliendo altre sedi, anche al Nord, già dotate di strutture idonee;

se questa iniziativa sportiva, come già i Giochi del Mediterraneo, non costituisca un semplice pretesto per dirottare altri soldi nel Mezzogiorno;

se questo ulteriore esempio di come vadano sempre a concludersi in Italia i grandi appuntamenti sportivi internazionali, Italia '90 *docet*, in termini di inefficienza, sprechi, scandali, corruzione, cementificazione, non debba far ritenere inopportuna la candidatura alle Olimpiadi del 2004 e non debba far ritenere più conveniente alla maggioranza degli italiani, quelli che i costi dovranno sostenere, che ad aggiudicarsi i Giochi sia qualche altra nazione.

(4-07265)

BONATESTA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che qualche giorno fa il sindaco di Viterbo ha partecipato ad una riunione con il prefetto e alcuni responsabili del Ministero delle poste in merito alla paventata chiusura di alcuni uffici postali della provincia, tra i quali quello di Roccalvecce;

che per quest'ultimo è stata disposta attualmente l'apertura per soli tre giorni alla settimana e la definitiva soppressione a partire dal mese di settembre 1997;

che le motivazioni addotte dai responsabili del Ministero risiedono nella insufficienza del bilancio;

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare la paventata chiusura degli uffici postali, in particolare di quello di Roccalvecce;

se non si ritenga di dover attivare, in ogni caso, degli uffici postali mobili in grado di sopperire, magari con cadenza settimanale e in occasione di particolari scadenze (ad esempio il pagamento delle pensioni), alle esigenze delle popolazioni colpite dalla eventuale chiusura degli uffici postali già attivi, alleviandone i disagi.

(4-07266)

PONTONE, DEMASI, RECCIA, COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sin dalla fine del secolo scorso fu costituita a Napoli la società «Risanamento» perchè operasse nel settore degli alloggi al fine di risanare il centro della città, di garantire a cittadini meno abbienti una casa a basso canone e, al tempo stesso, di provvedere a tutti quegli interventi conservativi di una parte del patrimonio immobiliare del centro storico di Napoli;

che sulla normale necessità e richiesta di alloggi si sono aggiunti i problemi derivanti dai danni provocati dal terremoto che hanno richiesto ancor di più un intervento a carattere pubblico e sociale;

che la società «Risanamento» di Napoli, che è proprietaria di ben 5.000 alloggi nel centro di Napoli, ha quindi operato, ed opera, avendo quale scopo principale quello di gestire il suo patrimonio immobiliare in modo che agli inquilini che vi abitano – spesso da generazioni – possa essere assicurata la permanenza in queste abitazioni ed a canone controllato;

che il carattere sociale di tale finalità lo si deve alla Banca d'Italia, che è proprietaria di maggioranza del pacchetto azionario della società «Risanamento»;

che scopo preciso della Banca d'Italia è quindi quello di funzionare da garante e da equilibratore del mercato immobiliare napoletano da anni in cronica e gravissima difficoltà, vigilando affinché operazioni di speculazione non vengano perpetrate a danno dei cittadini deboli;

che non è difficile immaginare quali conseguenze e quali forti variazioni di mercato si potrebbero verificare, qualora un così appetibile

patrimonio immobiliare del centro storico, finisca in mano a privati o, comunque, venga gestito non a fini sociali ma a scopo di lucro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo non ritenga necessario intervenire con la massima determinazione al fine di prevenire impensabili operazioni di mercato sia di vendita delle azioni che del patrimonio immobiliare nel suo insieme;

a tale scopo, quali provvedimenti intenda adottare per assicurare alla Banca d'Italia la sua posizione di maggioranza nell'ambito della società «Risanamento» di Napoli in quanto la eventuale presenza di uno o più soci «privati» di maggioranza comporterebbe una totale inversione dell'attuale scopo sociale, trasformandolo in un terribile meccanismo di speculazione commerciale, maggiormente ambita vista la sua collocazione nel centro della città.

(4-07267)

BEVILACQUA, MONTELEONE, PACE, MAGNALBÒ, MARRI.
– *Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nel 1995 sono stati venduti 112 immobili dello Stato per un importo complessivo di appena 14,7 miliardi di lire;

che allo stato attuale non si conoscono ancora i particolari di tale vendita, compresi gli acquirenti, l'ubicazione degli edifici e il numero di beni ceduti;

che, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1996, la Corte dei conti ha denunciato la vendita dei suddetti immobili ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato: esattamente 113 milioni per ciascun bene;

che le richieste di chiarimento avanzate sono rimaste fino ad oggi inevase,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'elenco degli immobili venduti e l'anno dell'avvenuta vendita; quale sia il prezzo reale e il prezzo di vendita di ciascun immobile;

se risponda al vero che tra gli acquirenti compaiono politici e magistrati;

quali siano i criteri in base ai quali la Corte dei conti ha denunciato la vendita degli immobili;

quali provvedimenti si intenda adottare per rendere i dovuti chiarimenti sull'intera vicenda nel più breve tempo possibile.

(4-07268)

LAVAGNINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in data 4 giugno 1997 la procura della Repubblica di Roma ha inviato al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 32 persone, dirigenti e funzionari della Lega nazionale dilettanti (LND) della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), ai quali è ascritto il reato di appropria-

zione indebita, avvenuta nel periodo 1987-91, di ingenti somme di denaro pubblico, per complessive lire 800 milioni, mediante imputazione a capitoli di bilancio risultati non conferenti;

che in data 17 giugno 1997 lo scrivente ha presentato l'interrogazione n. 4-06390 al Ministro competente con richiesta di risposta scritta ancora non pervenuta, concernente la questione in argomento, nella quale si formulavano pertinenti quesiti in merito alla regolarità contabile e amministrativa degli atti assunti dagli organi direttivi della LND e circa i controlli che avrebbero dovuto essere effettuati dal collegio dei revisori dei conti (sia della LND che della FIGC, per le rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti interni della FIGC) in sede di approvazione di bilanci relativi agli esercizi finanziari di riferimento, e si chiedeva quali iniziative intendesse assumere il CONI al riguardo;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, i signori Elio Giulivi, Antonio Ricchieri, Edmondo Caira, Gerardo Gogna, Enrico Galuppo, Alfio Branda, Antonio Sbardella, Cesare Camilletti, Antonio Papponetti, Maurizio Foroni, Francesco Biscozzi, Pietro Cendali, Giuseppe Centola, Federico Centrone, Raffaele Cipollone, Antonio Cosentino, Ludovico Tommaso Feole, Salvatore Fusco, Alberto Mambelli, Diego Meroi, Pietro Minetti, Carlo Mutinelli, Giuseppe Niccoli, Benedetto Piras, Gianfranco Provenzano, Innocenzo Mazzini, Gianpaolo Giovannini, Mario Pascoli, Nando Buonomini, Vincenzo Santamaria, Marcello Folena e Antonio D'Anna sono imputati del reato di appropriazione indebita;

che tale reato si sarebbe concretizzato in molteplici circostanze e con modalità diverse con riferimento ai rispettivi incarichi da essi ricoperti all'epoca dei fatti;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, le singole ipotesi di appropriazione sono distinte come segue:

a) lire 151.372.610, relative a deliberazioni del consiglio direttivo della LND del 28 settembre 1990 e del 9 febbraio 1991, destinate a spese non inerenti alla natura e scopi dell'istituzione pubblica in quanto concernenti l'acquisto di telefonini cellulari in favore di tutti i componenti del medesimo consiglio direttivo, di funzionari di Lega, nonché di consiglieri della FIGC, successivamente imputate a capitoli di bilancio non conferenti (conto spese impreviste);

b) lire 41.507.507 destinate, in violazione dell'articolo 8 del regolamento contabile della LND, con delibere del 3 luglio 1987 e dell'11 settembre 1987, all'acquisto di regali in favore di titolari e funzionari di organi di controllo (FIGC-CONI, fra i quali Antonio Matarrese e Arrigo Gattai, rispettivamente presidenti della FIGC e del CONI), di componenti del consiglio direttivo e di dirigenti della LND, nonché la somma di lire 960.000 che, con delibere dell'11 settembre 1987 e del 23 ottobre 1987, veniva destinata a spese non inerenti alla natura della Lega e, in particolare, all'acquisto di un frigorifero e di una lavatrice, successivamente imputate a capitolo di bilancio non conferente (conto spese di rappresentanza);

c) lire 127.639.975 destinate, in violazione dell'articolo 8 del regolamento contabile della LND, all'acquisto di regali di rilevante im-

porto in favore di titolari e funzionari di organi di controllo FIGC, di componenti del consiglio direttivo della Lega, di dirigenti della LND e di altre persone estranee alla Lega, fra i quali: orologi, videoregistratori, telefoni cellulari, penne stilografiche, donati, fra l'altro, a Siino, Sbardella e Mutinelli (componenti del consiglio direttivo della Lega) nonché a Giulivi e Grimaldi (ancora oggi rispettivamente presidente e segretario della Lega Calcio) e un dipinto donato a Ferrando (presidente della commissione medica), un tappeto orientale donato a Cestani (presidente della Lega professionisti di serie C), argenteria varia e un orologio donati a persone non identificate, imputando le relative somme a capitoli di bilancio non conferenti (conto spese di rappresentanza, gare e tornei internazionali, spese diverse);

d) lire 14.700.350 destinate all'acquisto di regali (orologi, medaglie d'oro con incisioni, 3 piatti in argento 800/1000) in favore di un funzionario della FIGC, di un componente del consiglio direttivo della LND e di altre persone non identificate, somma imputata a capitoli di spesa non conferenti (spese di rappresentanza);

e) lire 950.000 che, con impegno di spesa del 31 maggio 1989, venivano destinate all'acquisto di un girocollo in oro donato alla signora Piras (moglie del presidente del Comitato regionale sardo della LND e componente il consiglio direttivo della Lega), somma imputata a capitolo di spesa non conferente (spese di rappresentanza);

f) lire 50.000.000 circa destinate, con deliberazione del 28 settembre 1988, a spese non inerenti alla natura ed agli scopi della LND, cioè all'acquisto di regali natalizi per componenti degli organi direttivi della LND, nonché a titolari e funzionari di organi di controllo di detta Lega, ovvero a persone risultate estranee, fra i quali: due orologi in oro, un televisore ed una segreteria telefonica, somme imputate a capitolo di spesa non conferente (conto spese di rappresentanza);

g) lire 100.000.000 destinate, con delibera del 21 settembre 1989, a spese non inerenti alla natura ed agli scopi della LND per l'acquisto di regali natalizi donati a componenti degli organi direttivi della LND e a titolari e funzionari di organi di controllo della stessa Lega calcio, nonché a persone estranee, fra i quali: due medaglie in oro a Santamaria e Pascoli (componenti il collegio dei revisori dei conti della LND) trentatré medaglie d'oro donate a componenti del consiglio direttivo e a dirigenti della LND, una valigia in pelle donata a Palmieri (dirigente CONI) e borse donate a personale dipendente ed a dirigenti della LND, un bracciale in oro donato a persona non meglio identificata, undici completi da uomo (giacche e pantaloni) donati a persone non identificate, somme imputate ad un capitolo di bilancio non conferente (conto spese di rappresentanza);

h) lire 279.720.000 destinate all'acquisto, deliberato in data 19 ottobre 1991, di omaggi natalizi e medaglie d'oro in favore di componenti degli organi direttivi e di dirigenti della LND, nonché a titolari e funzionari di organi di controllo di detta Lega ed anche a persone estranee alla stessa LND, fra i quali: un orologio ed un elefante in argento donati a Matarrese (presidente FIGC), un cronografo e tre orologi donati ad Angelini (presidente di un comitato regionale e componente del con-

siglio direttivo della LND) ed a persone estranee, dieci telefonini cellulari NEC P4 donati a dirigenti e presidenti di comitati regionali della LND, medaglie d'oro donate a componenti del consiglio direttivo, nonché televisori, videoregistratori ed altri apparecchi audiovisivi donati a Ruzzane (segretario della LND), Luciano Nizzola (presidente della Lega nazionale professionisti), Zappacosta (segretario FIGC), Sbardella (componente consiglio direttivo della Lega), somme imputate a capitoli non conferenti (conto spese di rappresentanza, spese diverse, spese impreviste, spese per tornei internazionali);

che è altresì risultato che i componenti del collegio dei revisori dei conti della Lega nazionale dilettanti avrebbero omesso di rilevare nelle relazioni di accompagnamento ai bilanci della LND relativi agli esercizi finanziari 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, le appropriazioni delle suddette somme da parte di organi direttivi della LND stessa, approvando detti bilanci e con ciò consentendo la realizzazione delle predette appropriazioni indebite;

che l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, elenca le Federazioni sportive nazionali (e tra esse la Federazione italiana giuoco calcio) definendole organi del CONI, concetto giuridico ribadito anche dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, con ciò confermando la natura pubblicistica delle federazioni sportive nazionali atteso il rapporto di compenetrazione del CONI e delle Federazioni stesse, le quali hanno pertanto, a tutti gli effetti, natura giuridica di enti pubblici al pari dell'Ente (CONI) al quale fanno capo;

che l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 81, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» riconosce alle Federazioni sportive nazionali l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI;

che la FIGC, al pari delle altre Federazioni sportive nazionali, è dotata anche di personalità giuridica privata in quanto avente carattere associativo e dotato di soggettività (le tre Leghe: LNP, LND e LP serie C) distinte e in autonomia rispetto al CONI-Federazione delle Federazioni sportive, ai sensi e per gli effetti delle carte federali che regolano la vita interna della FIGC medesima;

considerato:

che il presidente della LND, Elio Giulivi, in una dichiarazione rilasciata ad un'agenzia di stampa e riportata dal quotidiano «Tuttosport» il 13 giugno 1997 ha affermato: «Queste accuse sono ridicole. Chi lavora nella Lega dilettanti, come il sottoscritto e tante altre persone come me, vive esclusivamente di passione. Quelle voci sono dei rimborsi. D'altronde non perderei la faccia per pochi soldi. Io sono ricco di famiglia. E poi il nostro è un movimento lontano dai giochi di potere. Lo dimostreremo davanti alle sedi competenti»;

che il codice di giustizia sportiva nel Titolo 1 «Norme di comportamento», all'articolo 1, comma 1, recita: «Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di esprimere un giudizio di drastica censura nei confronti di quanti hanno disinvoltamente dilapidato il danaro di sostenitori, tifosi e giovani, con danno rilevante per le società dilettantistiche le quali con grandi sacrifici e con esposizioni personali di tanti dirigenti tengono alto in Italia il nome dello sport;

se, in base a quanto illustrato in narrativa, non si ritenga opportuno e ancorchè necessario, nell'interesse pubblico e del movimento sportivo, chiedere al CONI la sospensione cautelare dalle rispettive cariche ricoperte in data odierna dai signori Edmondo Caira, consigliere federale nella FIGC per la Lega nazionale dilettanti, Elio Giulivi, presidente della Lega nazionale dilettanti, Raffaele Cipollone e Pietro Cendali, vice presidenti della Lega nazionale dilettanti, Franco Biscozzi, presidente del comitato regionale Puglia, Giuseppe Centola, presidente del comitato regionale Basilicata, Federico Centrone, presidente del comitato regionale Umbria, Antonio Cosentino, presidente del comitato regionale Calabria, Alberto Mambelli, presidente del comitato regionale Emilia Romagna, Gianfranco Provenzano, presidente del comitato regionale Sicilia, Benedetto Piras, presidente del comitato regionale Sardegna e Antonio Sbardella, presidente del comitato regionale Lazio, tutti componenti del consiglio direttivo della LND, nonchè di Vincenzo Santamaria, componente effettivo del collegio dei revisori dei conti.

(4-07269)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero. – Premesso:

che il CIRA è una società consortile per azioni costituita tra la regione Campania (33 per cento) e le maggiori aziende aerospaziali italiane (66 per cento), secondo il dettato della legge n. 184 del 1989 che stabilisce che il fine istituzionale della società è la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di ricerca aerospaziale univocamente identificati dal «programma PRORA» e che stanZIA per la loro realizzazione 600 miliardi (incrementabili a 750) riservando la proprietà degli stessi allo Stato;

che in ottemperanza al dettato della legge n. 184 del 1989 CIRA ha sottoscritto il 21 novembre 1994 con il Ministro del tesoro la convenzione n. 245 con la quale si impegna alla realizzazione degli impianti PRORA specificatamente elencati nel documento;

che l'ESA (Agenzia Spaziale Europea) ha lanciato la seconda fase del programma opzionale (che cioè può essere sottoscritto o meno dalle singole nazioni) FESTIP (Programma di Ricerca dei Futuri Mezzi di Trasporto Spaziali Europei) che riguarda lo studio di base per le future navette spaziali e la ricerca e la validazione delle tecnologie necessarie;

che a questa seconda fase di FESTIP, che prevede costi per 39 milioni di ECU nel biennio 1997-98, partecipa la Germania con il 24

per cento mentre ASI (Agenzia Spaziale Italiana) vorrebbe che l'Italia partecipasse con una quota non inferiore al 10 per cento equivalente ad un esborso di 8-9 miliardi di lire nel biennio 1997-98;

che, se la seconda fase di FESTIP partisse, CIRA potrebbe mettere a disposizione di ESA i suoi impianti per le ricerche sulle pompe criogeniche CRIO, i suoi impianti per le ricerche sui materiali resistenti alle temperature che si sviluppano al rientro in atmosfera PWT e il suo centro di calcolo computazionale, con un fatturato che, stimato per eccesso, potrà essere del 50 per cento della cifra ipotizzata per la partecipazione dell'Italia al FESTIP e da versare ad ESA;

che il presidente dell'ASI ha chiesto con lettera del 14 luglio 1997, pos. P (97) 363, al presidente del CIRA di «verificare la possibilità» di trasferire (da CIRA) ad ASI i fondi necessari per l'adesione italiana a FESTIP, «non potendo l'ASI, al momento, impegnarsi su altri programmi ESA a causa della sua difficile situazione finanziaria»,

si chiede di sapere:

se il Governo, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, abbia deciso la partecipazione dell'Italia al FESTIP, quali siano le motivazioni e quale sia il parere espresso dal CIPE al riguardo;

se gli interrogati ritengano ammissibile che il presidente di ASI, surrogando poteri non suoi, possa invitare il presidente del CIRA a compiere atti illeciti, quale sarebbe la distrazione di fondi dello Stato dagli scopi istituzionali della società a lui affidata;

se gli interroganti ritengano ammissibile che il presidente di ASI, cui è stato affidato il compito di risanare l'Ente azzerando le perdite accumulate (2.000 miliardi) e perciò imposto di non sottoscrivere ulteriori impegni di spesa, per dribblare i vincoli a lui imposti, chieda ad altri enti (CIRA) di finanziare le iniziative a lui precluse;

se gli interrogati non ritengano si debba stigmatizzare l'operato del presidente dell'ASI, chiederne le dimissioni e nominare una commissione di inchiesta che indaghi sull'operato dei passati e presenti amministratori di ASI;

se il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intenda, con questo episodio, che vede distogliere i fondi destinati al CIRA per la realizzazione degli impianti di ricerca aerospaziale a favore di ASI, dare concreta dimostrazione di ciò che accadrà allorquando verrà approvato il decreto-legge n. 2071/B: «Interventi urgenti per l'economia» con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 5, commi 6 e 7, con il quale si dispone che ASI entri nel capitale di CIRA e si abroghi la legge n. 184 del 1989 istitutiva del CIRA, per sostituirla con un semplice regolamento la cui emissione viene delegata in bianco al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

se risulti che la Corte dei conti ritenga tale operazione lecita e soprattutto trasparente in relazione ai debiti dell'ASI;

se in relazione alle numerose interrogazioni presentate siano state fatte indagini di polizia giudiziaria ed eventualmente quali siano stati i risultati.

(4-07270)

PIERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 prevede la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate per pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro, e lo stesso comma stabilisce che tali agevolazioni non possono essere ammesse per le pubblicazioni informative di cui sopra nel caso in cui «includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi»;

che è evidente che il legislatore ha voluto negare le facilitazioni solo alle pubblicazioni che contengono inserzioni a favore di terzi: se avesse voluto negare in assoluto le facilitazioni a pubblicazioni contenenti qualunque tipo di inserzione, avrebbe semplicemente ommesso la frase «a favore di terzi»;

che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale del 28 marzo 1997 e del 4 luglio 1997 ha stabilito la nuova disciplina tariffaria, portandola a conoscenza alle sedi dell'Ente poste con circolare del luglio 1997, protocollo n. DSP/PPT/1/1997;

che al punto 1.3 della suddetta circolare, dal titolo «pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro» si afferma, con caratteri sottolineati, «non possono essere ammesse a usufruire di tali tariffe le pubblicazioni che includano inserzioni pubblicitarie», per poi terminare il periodo, senza alcuna sottolineatura, con le parole «anche sotto forma di inserto separato dalla pubblicazione stessa, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi»;

che il responsabile dell'ufficio abbonamenti postali della direzione provinciale delle poste di Bergamo ha deciso unilateralmente di interpretare la diversa sottolineatura dei caratteri sopra indicata come divieto in assoluto alla pubblicazione, sui giornali editi da associazioni non a fini di lucro, di qualsiasi forma di inserto pubblicitario;

di questo ha fatto le spese, al momento, il periodico mensile «Fogli di collegamento degli obiettori», testata edita dall'Associazione obiettori nonviolenti (associazione iscritta al registro regionale del volontariato della Lombardia), che ha dovuto togliere dal numero in partenza qualsiasi inserzione o *manchette* in cui si invitavano i lettori a: aderire all'associazione, sottoscrivere fondi alla testata, acquistare opuscoli e guide pubblicati dall'associazione, costituenti supplemento alla testata stessa e richiedibili esclusivamente tramite versamento su conto corrente postale intestato alla testata;

che è da notare che il periodico non è configurabile come attività commerciale o imprenditoriale, in quanto inviato prevalentemente agli associati, e che le iscrizioni alle associazioni o la vendita di materiali

prodotti dalle stesse non si configurano come attività commerciali, in quanto rispondono ai fini statuari e i loro proventi sono destinati sempre a tali fini;

che è da notare che il suindicato responsabile dell'ufficio abbonamenti postali della direzione provinciale delle poste di Bergamo, durante i colloqui avvenuti il 21 e il 23 luglio 1997 sulla questione descritta, non fosse identificabile nè da una targhetta sulla giacca, nè da una targa sulla porta dell'ufficio;

che il funzionario suddetto non ha fornito alcuna documentazione che suffragasse la sua interpretazione della legge n. 662 del 1996: il 21 luglio 1997 affermava la sua intenzione di porre un «quesito telefonico» alle istanze superiori, per poi dichiarare due giorni dopo che non aveva ritenuto opportuno procedere in tal senso in quanto sicuro di ciò che sosteneva e perchè aveva molto lavoro da svolgere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo concordi sull'evidenza del fatto che dal dispositivo del comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 deriva che le tariffe agevolate per le pubblicazioni edite da associazioni ed enti non a fini di lucro non sono applicabili solo in presenza di inserzioni pubblicitarie o di vantaggi commerciali a favore di terzi;

se siano stati riscontrati in altri uffici postali episodi analoghi a quello descritto in premessa;

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'Ente poste, perchè sia evidenziata la corretta interpretazione della norma presso tutte le sedi interessate e per evitare che si ripetano abusi analoghi a quello commesso presso l'ufficio abbonamenti postali della direzione provinciale delle poste di Bergamo.

(4-07271)

DE CAROLIS, RIGO, MAZZUCA POGGIOLINI, MELONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che i deputati Giuseppe Giulietti, Fabrizio Bracco ed altri hanno chiesto, con interrogazione n. 4-12010, al Ministro in indirizzo di conoscere la sua posizione in ordine alle dichiarazioni sull'omicidio di Marta Russo rilasciate dal rettore dell'Università «La Sapienza», professor Giorgio Tecce, dopo lo speciale di RAI 2;

considerato che, se il procedimento disciplinare di cui trattasi avrà seguito dopo che saranno pervenute le giustificazioni del professor Gnisci, questo sarà di competenza – trattandosi di un docente – della Commissione disciplina del Consiglio universitario nazionale, presieduto dal vice presidente professor Scudiero, che è anche membro del consiglio d'amministrazione della RAI,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto per salvaguardare l'autonomia degli atenei italiani, ma anche quella degli organi preposti alla difesa dell'autonomia delle istituzioni universitarie, cioè del Consiglio universitario nazionale;

se intenda salvaguardare il principio, ormai acquisito da tempo, che il permesso di poter rilasciare interviste all'interno dei locali degli

atenei, così come l'ingresso delle telecamere, deve essere consentito dai rettori che ne acquisiscono i pareri dai presidi e dai direttori di dipartimento e di istituto.

(4-07272)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01211, del senatore De Luca Michele, sulla individuazione del datore di lavoro per gli uffici giudiziari;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01209, del senatore Guerzoni, sull'assegnazione degli obiettori di coscienza agli enti convenzionati;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01210, del senatore Polidoro, sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione: 3-01199, del senatore Peruzzotti.

